

**LINEE GUIDA DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO 231**

Consultinvest

Investimenti SIM S.p.A.

INDICE

LINEE GUIDA DEL MODELLO 231

Introduzione pag. 4

Perché dotarsi di un Modello 231? pag. 5

Requisiti del Modello 231 pag. 6

Fasi della progettazione del Modello 231 pag. 7

MODELLO 231 – CONSULTINVEST INVESTIMENTI SIM

Strutturazione della Parte generale pag. 10

Strutturazione della Parte speciale pag. 11

INDICE PARTE SPECIALE

PARTE GENERALE (*segue*)

Piano di formazione e comunicazione pag. 31

Sanzioni pag. 32

ANALISI DEI RISCHI

Informazioni preliminari pag. 35

Identificazione e mappatura dei rischi pag.

36

Valutazione del rischio potenziale pag.

41

Valutazione del rischio inerente pag. 42

Valutazione del rischio di controllo pag. 44

Definizione dei protocolli pag. 46

PROTOCOLLI

Protocollo n. 1 - Reati contro la pubblica amministrazione pag. 50

Protocollo n. 2 - Reati di market abuse pag. 63

Protocollo n. 3 - Reati societari pag. 71

Protocollo n. 4 - Reati di falso pag. 85

Protocollo n. 5 - Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro
beni utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio pag. 92

Protocollo n. 6 - Reati commessi con violazione delle norme sulla
tutela della salute e sicurezza su lavoro pag. 98

Protocollo n. 7 - Reati informatici pag. 104

Protocollo n. 8 - Reati con finalità di terrorismo pag. 113

INTRODUZIONE

Nel periodo 12 settembre 2013 - 13 dicembre 2013, la Banca d'Italia ha svolto presso il Gruppo Consultinvest Sim un accertamento ispettivo i cui esiti sono risultati “parzialmente sfavorevoli”. Tali esiti sono dovuti essenzialmente a carenze e inadeguatezze che la Banca d'Italia ha riscontrato nel sistema organizzativo dei controlli e del presidio sui rischi di conformità.

Nel corso di una riunione svolta in data 12 marzo 2014 con gli organi societari della capogruppo, la Banca d'Italia ha illustrato i risultati dell'accertamento ispettivo e ha chiesto agli organi societari di convocare una riunione per svolgere un approfondito esame della situazione del Gruppo Consultinvest e per fornire delle **risposte alle constatazioni ispettive, corredate da autonome valutazioni del Collegio sindacale.**

Il Collegio sindacale in una nota trasmessa alla Banca d'Italia in data 4 aprile 2014, ha formulato le proprie valutazioni, in cui ha rilevato le misure già poste in essere dal Gruppo Consultinvest, tra le quali il potenziamento della struttura organizzativa mediante l'inserimento di nuove risorse esperte e qualificate, l'internalizzazione delle funzioni di revisione interna e di *compliance*, un'attività di riorganizzazione che ha portato ad accentrare nella capogruppo l'area legale e societaria, le funzioni amministrative, le funzioni di *compliance*, antiriciclaggio, revisione interna e *risk management*, e **ha ravvisato l'opportunità di aggiornare le procedure interne e di dotare il Gruppo di un modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito “Modello 231”) conforme alle disposizioni del Decreto Legislativo. n. 231/2001 (di seguito “Decreto 231”) idoneo a prevenire i c.d. rischi reato.**

Riguardo all'adozione di un Modello 231 nel contesto di un gruppo di società, Confindustria nelle “Linee guida per la costruzione dei modelli” chiarisce che nell'ambito di un gruppo ogni società che lo costituisce deve adottare un proprio autonomo Modello 231. Pertanto ogni società del Gruppo Consultinvest, a partire dalla capogruppo, sarà dotata di un Modello 231.

PERCHE' ADOTTARE UN MODELLO 231?

Responsabilità
amministrativa
dell'ente

L'adozione di un Modello 231 è di rilevante importanza poiché consente all'ente, nel nostro caso le società del Gruppo Consultinvest, di **non incorrere in una responsabilità amministrativa per gli illeciti conseguenti alla commissione di reati previsti dal Decreto 231.**

La responsabilità amministrativa dell'ente è stata introdotta dal Decreto 231. Si tratta di un sistema di responsabilità autonomo, caratterizzato da presupposti e conseguenze distinti da quelli previsti per la responsabilità penale della persona fisica.

In particolare l'ente, può essere ritenuto responsabile se, prima della commissione del reato da parte di un soggetto ad esso funzionalmente collegato (**la figura apicale**), non ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e gestione idoneo a evitare reati della specie di quello verificatosi.

Quanto alle conseguenze, l'accertamento dell'illecito previsto dal Decreto 231 espone l'ente all'**applicazione di gravi sanzioni**, che ne colpiscono il patrimonio, l'immagine e la stessa attività.

"Self harbour"

In particolare, **l'ente è responsabile se non dimostra che** (Art. 6 del Decreto 231):

❖ **ha adottato** ma anche efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, **un modello di organizzazione e gestione** idoneo a impedire reati della specie di quello commesso;

❖ **ha istituito un Organismo di vigilanza** dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il quale abbia effettivamente vigilato sull'osservanza del modello di organizzazione e di gestione;

❖ le persone hanno commesso il reato **eludendo fraudolentemente il modello di organizzazione e di gestione**;

REQUISITI DEL MODELLO 231

Il **Modello di Organizzazione Gestione e Controllo 231** deve essere **parte integrante del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi**; deve essere monitorato e aggiornato in conformità alla normativa vigente in materia.

Il Modello 231 affinché sia effettivamente valido *deve essere* :

Condizioni per
la validità del
Modello 231

a) EFFICACE ED ADEGUATO

b) AGGIORNATO

Il Modello 231 deve essere fondato su di una :

CONCRETA OPERATIVITA'



MAPPATURA E MONITORAGGIO DEI RISCHI



al fine di assicurare una adeguata:

PROTEZIONE DAI RISCHI REATO

FASI DELLA PROGETTAZIONE DEL MODELLO 231

I modelli organizzativi devono essere adottati sulla base di:

Step per
l'adozione di un
Modello 231

preventiva identificazione dei **processi/ funzioni a rischio** (*inventariazione e mappatura*)

individuazione dei **rischi potenziali** e la valutazione della loro significatività

Analisi del sistema di controllo interno (**SCI**)

valutazione se i **rischi residui** siano o meno “accettabili”


adeguamento del sistema di controllo
qualora i rischi residui non siano accettabili

Eventuale ricorso a sistemi di “**retrocessione**”
o mitigazione dei rischi
(*outsourcing/assicurazione*)



EFFICACE ED ADEGUATO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO 231

FASI DELLA PROGETTAZIONE DEL MODELLO 231



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO 231
CONSULTINVEST INVESTIMENTI SIM S.P.A.**

Consultinvest

Investimenti SIM S.p.A.

STRUTTURAZIONE MODELLO 231

Il Modello 231 di Consultinvest Investimenti SIM S.p.A. **è costituito da due parti**: la parte generale e la parte speciale

PARTE GENERALE

1. DEFINIZIONI
2. IL DECRETO LEGISLATIVO N.231 E LE NORME RILEVANTI
3. LE LINEE GUIDA ABI E CONFINDUSTRIA
4. IL CODICE ETICO
5. IL MODELLO 231
6. STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL GRUPPO CONSULTINVEST
7. LE ATTIVITA' SENSIBILI
8. L'ORGANISMO DI VIGILANZA
9. I FLUSSI INFORMATIVI
10. PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE
11. SANZIONI

PARTE SPECIALE

1. INFORMAZIONI PRELIMINARI
2. IDENTIFICAZIONE E MAPPATURA DEI RISCHI
3. VALUTAZIONE DEL RISCHIO POTENZIALE
4. VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE
5. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CONTROLLO
6. INDIVIDUAZIONE AREE DI RISCHIO E ATTIVITA' SENSIBILI
7. DEFINIZIONE DEI PROTOCOLLI
8. PROTOCOLLI

PARTE GENERALE DEL MODELLO 231

INDICE PARTE GENERALE

PARTE GENERALE

Definizioni pag. 14

Il Decreto 231 e le norme rilevanti pag. 17

Le linee guida ABI e Confindustria pag. 23

Il Codice Etico pag. 25

Il Modello 231 pag. 26

Struttura organizzativa del Gruppo Consultinvest pag. 27

Le attività sensibili pag. 29

L'Organismo di Vigilanza pag. 30

I flussi informativi pag. 32

Piano di formazione e comunicazione pag. 33

Sanzioni pag. 34

DEFINIZIONI

"Attività Sensibili": sono le singole attività, ricomprese in una “procedura sensibile”, considerate a rischio di commissione dei “reati” contemplati dal Decreto 231;

"Codice Etico": codice etico adottato dal Gruppo Consultinvest;

"Consulenti": coloro che agiscono in nome e/o per conto di Consultinvest Investimenti SIM S.p.A. sulla base di apposito mandato o di altro vincolo contrattuale di consulenza o di collaborazione (esclusi i promotori finanziari);

"Decreto 231": il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, come successivamente modificato ed integrato;

"Destinatari": il presente Modello si applica a tutti gli Amministratori, Sindaci, dirigenti, dipendenti, consulenti, promotori finanziari e partner di Consultinvest Investimenti SIM S.p.A.;

"Dipendenti": coloro che svolgono attività lavorativa presso Consultinvest Investimenti SIM S.p.A. sulla base della sottoscrizione di un contratto di lavoro (compresi i dirigenti);

DEFINIZIONI

"Linee Guida": le Linee Guida ABI e Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo secondo il Decreto 231;

"Modelli 231" o "Modello 231": i modelli o il modello di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto 231;

"OdV": Organismo di Vigilanza previsto dal Decreto 231;

"Operazioni Sensibili": operazioni, atti o comportamenti che si collocano nell'ambito di "procedure sensibili" e possono avere qualsivoglia natura, ad esempio commerciale, industriale, finanziaria, societaria.

"Partner": ad esclusione dei "Consulenti", tutte le controparti nei rapporti contrattuali sottoscritti da Consultinvest Investimenti SIM S.p.A. siano persone fisiche o giuridiche, quali fornitori, clienti e in generale tutti i soggetti verso o parte dei quali Consultinvest Investimenti SIM S.p.A. eroga o riceve una qualunque prestazione regolata da un contratto, ove siano ricomprese anche solo potenzialmente nell'ambito di "attività sensibili";

"Procedure sensibili": insieme delle procedure predisposte da Consultinvest Investimenti SIM S.p.A. nel cui ambito ricorre il rischio di commissione di "reati";

DEFINIZIONI

"Promotori finanziari": consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (Art.1 della Delibera Consob n. 19548 del 17 marzo 2016). Coloro che agiscono in nome e/o per conto di Consultinvest Investimenti SIM S.p.A. sulla base di apposito mandato di agenzia per la distribuzione dei prodotti finanziari;

"Protocolli": insieme delle misure e delle attività di controllo poste in essere per ciascuna "attività sensibile" al fine di ridurre a livello "accettabile" il rischio di commissione dei "reati" ai sensi del Decreto 231;

"Pubblica Amministrazione": qualsiasi pubblica amministrazione, inclusi i relativi esponenti nella loro veste di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio anche di fatto;

"Reati": i reati rilevanti previsti dal Decreto 231;

"Soggetti o figure in posizione apicale": coloro che rivestono funzioni di amministrazione, direzione, rappresentanza dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché le persone che esercitano anche di fatto la gestione ed il controllo dell'ente stesso (Art. 5 del Decreto 231)

"Soggetti sottoposti all'altrui direzione": persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei "Soggetti in posizione apicale".

IL DECRETO 231 E LE NORME RILEVANTI

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”, è stato emanato in attuazione della delega di cui all’art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300 ed è stato successivamente modificato con interventi legislativi che hanno introdotto nuovi reati o modificato quelli già presenti nel Decreto 231.

Responsabilità
amministrativa

Il Decreto 231 prevede un tipo di **responsabilità che il legislatore denomina come “amministrativa”**, ma che mostra delle analogie con la responsabilità penale. Infatti, ciò che rende questo tipo di responsabilità analoga a quella penale è, oltre alla circostanza che il suo accertamento avviene nell’ambito del processo penale, il fatto di essere autonoma rispetto alla responsabilità della persona fisica che ha commesso il reato: secondo il disposto dell’art. 8 del Decreto 231, infatti, l’ente potrà essere dichiarato responsabile, anche se la persona fisica che ha commesso il reato non sia imputabile ovvero non sia stata individuata.

Le **fattispecie di reato previste dal Decreto 231** suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa dell’ente sono soltanto quelle espressamente elencate dal legislatore, ed in particolare:

Reati 231

- ❖ i reati commessi nei rapporti con pubbliche amministrazioni (ex artt. 24, 25);
- ❖ i reati c.d. di “falso numerario” (art. 25-bis);
- ❖ i reati c.d. “societari” (art. 25-ter);
- ❖ i reati c.d. “market abuse” (art. 25-sexies);
- ❖ i reati di criminalità organizzata (anche transnazionale) (art. 24-ter);
- ❖ i reati contro l’industria ed il commercio (art. 25 bis-1);

;

IL DECRETO 231 E LE NORME RILEVANTI

- ❖ i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25 quater);
- ❖ i reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies);
- ❖ i reati in materia di violazione del diritto di autore (art. 25-novies);
- ❖ i reati contro la personalità individuale (pornografia minorile, riduzione in schiavitù, adescamento di minori, ex art. 25-quinquies);
- ❖ i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies);
- ❖ i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies);
- ❖ i reati informatici e di trattamento illecito di dati (ex art. 24-bis);
- ❖ i reati ambientali (art. 25-undecies);
- ❖ delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis I);

Sanzioni per
Reati 231

IL DECRETO 231 E LE NORME RILEVANTI

- ❖ i reati di impiego di cittadini di Paesi terzi con soggiorno irregolare ex art. 25 duodecies del D.lgs. 231/01, alla luce del D.lgs. 109/2012;
- ❖ Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater);
- ❖ i reati di razzismo e xenofobia ex art. 25-terdecies del D.lgs. 231/01 introdotti dalla Legge n. 161/2017;
- ❖ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (ex art. 25-quater I);
- ❖ i reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati ex art. 25-quaterdecies del D.lgs. 231/01 introdotti dalla Legge n. 39/2019;
- ❖ reati tributari (art 25-quinquiesdecies);
- ❖ contrabbando (art. 25-sexiesdecies).

Le **sanzioni** previste dalla legge a carico degli enti in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati consistono in:

- sanzioni pecuniarie e interdittive;
- confisca del prezzo o del profitto del reato;
- pubblicazione della sentenza di condanna dell'ente.

Sanzioni per
Reati 231

Condizioni per
l'attribuzione
della
responsabilità
amministrativa

Secondo il dettato del Decreto 231, l'ente **è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:**

❖ da “persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso” (c.d. **“Soggetti in posizione apicale”**, art. 5, comma 1, lett. a) del Decreto 231);

❖ da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di soggetti in posizione apicale (c.d. **“Soggetti sottoposti all'altrui direzione”**, art. 5, comma 1, lett. b) del Decreto 231).

Per espressa previsione dell'art. 5, comma 2 del Decreto, l'ente **non risponde** se le persone indicate **hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.**

Reati commessi da soggetti in posizione apicale

In caso di **reato commesso da un soggetto in posizione apicale**, l'art. 6, comma 1 del Decreto 231 prevede che **l'ente non risponde se prova che:**


- a) **l'organo amministrativo ha adottato ed efficacemente attuato**, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi;
- b) **il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza** dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento, **è stato affidato** ad un organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (**Organismo di Vigilanza – OdV**);
- c) **le persone fisiche** hanno commesso il reato **eludendo fraudolentemente** i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) **non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza** da parte dell'OdV.

Reati commessi da soggetti sottoposti all'altrui direzione

Nel caso di un reato commesso dai soggetti sottoposti all'altrui direzione, l'art. 7 del Decreto 231 prevede che l'ente non risponde se dimostra che alla commissione del reato non ha contribuito l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. In ogni caso è esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

IL DECRETO 231 E LE NORME RILEVANTI

In conclusione, da quanto emerge dalle disposizioni del Decreto 231 appena illustrate, la **responsabilità dell'ente ed il suo accertamento** possono essere sinteticamente rappresentati nel seguente schema:



Come previsto dall'art. 6, comma 3 del Decreto 231, i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia.

Nella predisposizione del presente Modello 231, Consultinvest Investimenti SIM S.p.A. si è ispirata alle *“Linee guida dell’ABI per l’adozione di modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa delle banche”*, nonché alle *“Linee guida Confindustria”*.

Dalle sopra citate Linee guida emerge che gli enti che operano nel settore finanziario, qual è Consultinvest Investimenti SIM S.p.A., sono **assoggettati ad una disciplina speciale primaria e regolamentare** e ad una **svilupata cultura dei controlli**. Nello specifico le Autorità di vigilanza hanno reso obbligatorio per gli enti che operano nel settore finanziario un **sistema di controlli che coinvolge soggetti esterni quale le società di revisione legale e prevede l’adozione di un Sistema di Controlli Interni (SCI)** a più livelli - controlli di linea, controlli sui rischi (*risk management*), controlli di conformità (*compliance*) e *internal auditing*, antiriciclaggio

Aspetti
fondamentali
delle
Linee guida

Finalità delle
procedure e
policy aziendali

Gli enti che operano nel settore finanziario sono pertanto dotati di **procedure e policy interne** che assolvono alla funzione di:

- ❖ **gestire i rapporti** tra i vari attori del sistema dei controlli interni;
- ❖ **organizzare il sistema dei poteri e delle deleghe**;
- ❖ **regolamentare e documentare le attività** che si svolgono all'interno della società;
- ❖ **disciplinare i flussi informativi** fra le diverse funzioni aziendali.

Tali procedure e policy interne, di cui è dotata anche Consultinvest Investimenti SIM S.p.A., possono già di per sé costituire un modello organizzativo o quanto meno la base di un modello organizzativo eventualmente da integrare con regole di condotta più stringenti adeguandolo con quanto prescritto dal Decreto 231.

Il Codice Etico, in quanto documento che racchiude i **principi e regole di condotta** a cui si ispira Consultinvest Investimenti SIM S.p.A. costituisce parte integrante del Modello 231.

È necessario rilevare che il Codice Etico ha un'importanza fondamentale perché **contiene principi etici e di comportamento** a cui tutti i “destinatari” devono attenersi.

Consultinvest Investimenti SIM S.p.A. si impegna a **diffondere anche esternamente** tali principi e regole comportamentali al fine di assicurare che la propria attività sia svolta **in conformità** con i principi etici richiamati nel Codice. Il Modello 231 e i principi e le regole di comportamento da osservare sono pubblicati nelle rete intranet di Consultinvest Investimenti SIM S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione di Consultinvest Partecipazioni S.p.A., ha approvato in data 10 aprile 2014 il “Codice di comportamento del Gruppo Consultinvest” il quale è adottato dalle società del Gruppo Consultinvest

La versione del Codice di comportamento attualmente in vigore è consultabile nel compendio che racchiude le procedure organizzative e le policy di Consultinvest Investimenti SIM S.p.A.

Caratteristiche del Modello 231

Il presente documento descrive il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Consultinvest Investimenti SIM S.p.A. ai sensi dell'art. 6 del Decreto 231.

Il Modello 231 è inteso come **l'insieme delle regole operative e delle norme deontologiche** adottate da Consultinvest Investimenti SIM S.p.A. in funzione delle specifiche attività svolte al fine di prevenire la commissione di reati previsti dal Decreto 231.

Lo stesso, come già precedentemente rilevato, si ispira ai principi etici contenuti nel Codice Etico adottato e alle Linee Guida predisposte dall'ABI e da Confindustria.

Il Modello 231 in osservanza delle disposizioni previste dal Decreto 231 risponde – in relazione al rischio di commissione dei reati – alle seguenti esigenze:

- ❖ **individua** le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati (c.d. "**attività sensibili**");
- ❖ **predispone** specifici "**protocolli**" diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- ❖ **individua le modalità di gestione delle risorse finanziarie** idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- ❖ **prescrive gli obblighi di informazione** nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello organizzativo (**Organismo di Vigilanza – OdV**);
- ❖ **introduce un sistema disciplinare** idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello organizzativo.

Società del Gruppo Consultinvest

Consultinvest Investimenti SIM S.p.A. è società del Gruppo Consultinvest il quale è costituito dalle seguenti società:


- ❖ Consultinvest Partecipazioni S.p.a. (capogruppo);
- ❖ Consultinvest S.p.a.;
- ❖ Consultinvest Investimenti SIM S.p.a.;
- ❖ Skipper Editrice S.r.l.

Le società del Gruppo Consultinvest adottano un modello di amministrazione e controllo (*Corporate Governance*) di tipo tradizionale con un organo amministrativo rappresentato dal Consiglio di amministrazione e un organo di controllo rappresentato dal Collegio sindacale. Inoltre le società del Gruppo Consultinvest sono assoggettate ad un controllo legale dei conti da parte di una società di revisione legale.

Occorre altresì rilevare che è presente un Sistema dei Controlli Interni costituito dalle Funzioni di Internal Audit, Risk Management, Compliance e Antiriciclaggio le quali sono accentrate nella società capogruppo.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL GRUPPO CONSULTINVEST

Il Gruppo Consultinvest con indicazione delle società che lo costituiscono è rappresentato nel seguente schema:



LE ATTIVITA' SENSIBILI

Le attività sensibili sono quelle attività in cui esiste l'astratta possibilità di commissione dei reati previsti dal Decreto 231. Le attività sensibili sono individuate **mediante una mappatura**. Tra le **principali attività sensibili** individuate nella mappatura si rilevano in particolare:

- ❖ Contabilità e redazione del bilancio
- ❖ Gestione dei flussi finanziari
- ❖ Predisposizione del budget e Pianificazione della gestione
- ❖ Operazioni con le società partecipate
- ❖ Sponsorizzazioni e liberalità
- ❖ Acquisti di beni e servizi e affidamento incarichi di consulenza

Attività
sensibili
individuate
dalla
mappatura

Requisiti Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza (OdV) è l'organismo a cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello 231, nonché di curarne l'aggiornamento. Esso deve essere interno all'ente e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (art. 6, comma 1, lett. b del Decreto 231).

Le Linee Guida suggeriscono che l'OdV sia un organo interno diverso dal Consiglio di Amministrazione o dall'insieme degli amministratori senza deleghe e caratterizzato dai seguenti requisiti:

- ❖ autonomia;
- ❖ indipendenza;
- ❖ professionalità;
- ❖ continuità di azione.

Tra i suddetti requisiti si rileva che i requisiti dell'autonomia e dell'indipendenza richiedono l'inserimento dell' OdV come unità di staff in una **posizione gerarchica più elevata possibile**, prevedendo **un'attività di riporto al massimo vertice aziendale** (ad esempio l'amministratore delegato), ma anche al Consiglio di Amministrazione nel suo complesso ed al Collegio sindacale, e **l'assenza**, in capo al OdV, di **compiti operativi** che lo rendono partecipe di decisioni ed attività operative che ne condizionerebbero l'obiettività di giudizio.

Compiti Organismo di Vigilanza

All'OdV sono affidati i seguenti **compiti**:

- ❖ **vigilare sull'effettività** del Modello 231, ossia di verificare la coerenza dello stesso rispetto all'organizzazione e all'operatività della società;
- ❖ **valutare l'attitudine** del Modello 231 a prevenire la commissione di reati;
- ❖ **proporre eventuali aggiornamenti o modifiche** del Modello 231.

Nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'OdV può avvalersi del **supporto delle altre Funzioni di controllo**, qualora dallo stesso ritenuto necessario od opportuno.

L'OdV riferisce al Consiglio di amministrazione in merito all'attuazione del Modello 231 e all'emersione di eventuali criticità

Inoltre l'OdV predispone:

- con **cadenza semestrale**, una relazione (**c.d. Relazione Semestrale**) scritta in ordine alla corretta attuazione del Modello, all'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza, all'osservanza del Modello da parte del personale della Società, all'adeguatezza e all'aggiornamento del Modello
- con **cadenza annuale**, una relazione (**c.d. Relazione Annuale**) che riporti: il grado di collaborazione di tutte le Funzioni Aziendali di volta in volta coinvolte; l'attività svolta nel corso dell'anno di esercizio; gli esiti delle attività di vigilanza e controllo svolte nel corso dell'anno e un **piano delle attività** previste per l'anno successivo.

Comunicazioni
all'Organismo
di Vigilanza

L'OdV deve essere tempestivamente informato, mediante **appropriate modalità di comunicazione interna**, riguardo a comportamenti, atti o eventi che:

- ❖ possono determinare una **violazione o sospetta violazione** del Modello 231 tali da esporre al rischio del compimento dei reati previsti dal Decreto 231;
- ❖ possono considerarsi rilevanti ai fini del Decreto 231.

Coloro che segnalano le suddette circostanze sono **tutelati** contro qualsiasi **forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione** ed in ogni caso è **assicurata la riservatezza** dell'identità del segnalante.

Le informazioni, segnalazioni, relazioni o report previsti dal Modello 231 sono **conservati** dall'OdV in un apposito archivio (informatico o cartaceo) per la durata di **dieci anni**.

Tutti i “destinatari” del presente Modello 231 sono tenuti a segnalare **per iscritto**, anche in forma anonima, **ogni violazione o sospetto di violazione** del Modello 231 all'OdV che provvede ad un'analisi della segnalazione. L'OdV valuterà le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità. A tal fine potrà anche ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione.

Le segnalazioni devono essere inviate all'OdV con la seguente **modalità**:

e-mail: organismo.vigilanza@consultinvest.it

Modalità di
comunicazione
all'Organismo
di Vigilanza

Il piano della formazione e comunicazione relativo al Modello 231 è realizzato dalla Funzione di Compliance in collaborazione con i Responsabili delle Funzioni coinvolte nell'applicazione del Modello 231.

A tutti i “destinatari” del Modello 231 sarà consegnata una **copia del presente documento** il quale sarà anche **pubblicato sulla rete intranet** della società.

Inoltre sarà richiesto ai “destinatari” di rilasciare **un’attestazione** in cui dichiarano di averlo letto e di averne preso atto.

L’attività di formazione e comunicazione, **finalizzata a diffondere la conoscenza delle disposizioni del Decreto 231**, è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di attuazione, in funzione della qualifica dei “destinatari”, del livello di rischio dell’area in cui operano, dello svolgimento di funzioni di rappresentanza della società.

L’Organismo di Vigilanza **monitora** lo svolgimento dell’attività di formazione e comunicazione.

Ai fini dell’efficacia del presente Modello 231 è obiettivo di Consultinvest Investimenti SIM S.p.A. assicurare, sia agli attuali “destinatari” del Modello 231 sia ai futuri “destinatari”, una corretta conoscenza delle regole di condotta contenute nel Modello 231, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento nelle attività sensibili. A tal fine, l’avvenuta pubblicazione di ogni nuova versione del Modello 231 sulla rete intranet della società sarà comunicata ai “destinatari” a mezzo e-mail.

L'efficacia del Modello 231 è legata anche all'**adeguatezza delle sanzioni** che sono comminate in caso di violazione delle regole di condotta e, più in generale, delle procedure e delle policy interne.

L'applicazione della sanzione sarà **commisurata alla gravità** dell'infrazione e ad un'eventuale **reiterazione e recidività** della stessa.

Soltanto nei casi di comportamenti che saranno ritenuti **compiuti in buona fede**, una non corretta interpretazione dei principi e delle regole previste dal Modello 231 può costituire **una situazione esimente** all'applicazione delle sanzioni.

All'interno del Codice Etico è previsto un sistema sanzionatorio aggiornato periodicamente e pubblicato nella rete intranet della società, che stabilisce **le sanzioni nei confronti di:**

- ❖ Dipendenti, inclusi i dirigenti;
- ❖ Amministratori, Sindaci e Alta Direzione;
- ❖ Membri dell'Organismo di Vigilanza;
- ❖ Promotori finanziari,
- ❖ Consulenti, Partner.

**Sistema
sanzionatorio**

PARTE SPECIALE DEL MODELLO 231

INFORMAZIONI PRELIMINARI

La parte speciale costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (“Modello 231”) ai sensi del D. Lgs. 231/01 (“Decreto 231”).

Le definizioni espresse nella parte generale sono in uso anche nella parte speciale.

Nella presente parte sono individuate le **aree organizzative** dove hanno luogo le “**attività sensibili**”.

Tali aree sono considerate a rischio reato ai sensi del Decreto 231.

L'obiettivo della parte speciale è indicare ai “destinatari” del Modello 231 le **regole di condotta** cui attenersi nello svolgimento delle “attività sensibili” al fine di prevenire la commissione dei reati 231 e fornire le **linee guida per la completa elaborazione delle misure organizzative necessarie per conformare l'operatività della società alle disposizioni prescritte dal Decreto 231.**

Le suddette regole di condotta sono specificate, oltre che nella parte speciale, anche nel Codice di comportamento e nelle procedure e policy interne predisposte dalla società.

IDENTIFICAZIONE E MAPPATURA DEI RISCHI

L'identificazione e la mappatura dei rischi sono state effettuate prendendo in considerazione i reati previsti dal Decreto 231. Nello specifico sono state oggetto di analisi le seguenti “famiglie di reati”:

- ❖ Reati contro la Pubblica Amministrazione (P.A.);
- ❖ Reati societari;
- ❖ Reati di criminalità organizzata (anche transnazionale);
- ❖ Reati di market abuse;
- ❖ Reati di falso;
- ❖ Reati contro l'industria ed il commercio;
- ❖ Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- ❖ Reati contro la personalità individuale (pornografia minorile, riduzione in schiavitù, adescamento di minori);
- ❖ Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- ❖ Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio;

IDENTIFICAZIONE E MAPPATURA DEI RISCHI

- ❖ Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria;
- ❖ Reati in materia di violazione del diritto di autore;
- ❖ Reati informatici;
- ❖ Reati ambientali;
- ❖ Reati di impiego di cittadini di Paesi terzi con soggiorno irregolare;
- ❖ Reati di razzismo e xenofobia;
- ❖ Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati;
- ❖ Mutilazione di organi genitali femminili;
- ❖ Reati tributari;
- ❖ Contrabbando.

IDENTIFICAZIONE E MAPPATURA DEI RISCHI


Per identificare i rischi ed effettuare una loro mappatura sono state eseguite le seguenti valutazioni:

- la valutazione del **rischio "potenziale"**, ovvero la valutazione della possibile commissione del reato tenuto conto del settore di attività in cui opera le società;
- la valutazione del **rischio "inerente"**, ovvero la valutazione del rischio di effettiva commissione del reato, tenuto conto della struttura organizzativa della società. In tal caso la valutazione del rischio è così espressa: **Inesistente, Basso, Medio, Alto**;
- la valutazione del **rischio "di controllo"**, ovvero la valutazione del rischio che il sistema di controllo interno possa non essere in grado di arginare la commissione dei reati. In tal caso la valutazione si esprime come segue:
 - **"Inesistente"**: laddove non si prevedono controlli specifici avendo valutato inesistente la possibilità di commissione;
 - **"Basso"**: nel caso in cui il sistema dei controlli interni in essere sia giudicato ragionevolmente sufficiente di per sé ad evitare la commissione dei reati;
 - **"Medio"** o **"Alto"**: nei casi in cui il sistema dei controlli posti in essere possa risultare, in diversa misura e per limitazioni oggettive non sufficiente ad evitare la commissione dei reati.

In caso di rischio di controllo "Medio" o "Alto" l'Organismo di Vigilanza dovrà espletare maggiori verifiche di dettaglio sulle operazioni poste in essere dalla società, mentre, permanendo il grado di rischio "Basso", l'approccio dell' Organismo di Vigilanza potrà essere maggiormente indirizzato a verifiche di conformità procedurale limitando quindi le verifiche di dettaglio.

IDENTIFICAZIONE E MAPPATURA DEI RISCHI

Di seguito è riportato l'**organigramma di Consultinvest Investimenti SIM S.p.A.** al 31 dicembre 2015 dal quale sono identificabili le unità organizzativa in cui ha luogo l'operativa della Società:



IDENTIFICAZIONE E MAPPATURA DEI RISCHI

Le **unità organizzative in cui si sviluppa l'operatività di Consultinvest Investimenti SIM S.p.A.** sono:

- ✓ Amministrazione, contabilità e controllo di gestione;
- ✓ Organizzazione;
- ✓ Tesoreria;
- ✓ Back office;
- ✓ Amministrazione rete;
- ✓ Gestione mandati;
- ✓ Area Business;
- ✓ Istituzionali & Corporate;
- ✓ Assistenza e supporto rete prodotti finanziari;
- ✓ Assistenza e supporto rete prodotti assicurativi;
- ✓ Pianificazione e controllo, marketing.

Dopo aver individuato le unità organizzative, è ora possibile svolgere un'analisi concernente le attività svolte da ciascuna unità organizzativa per individuare le attività sensibili nello svolgimento delle quali possono essere commessi dei reati 231.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO POTENZIALE

Nella valutazione del rischio “potenziale” è stata considerata per ogni famiglia di reati oggetto dell’analisi, **la sussistenza del rischio che un reato appartenente alla famiglia possa verificarsi tenuto conto del settore di attività in cui opera la società.**

Conseguentemente all’analisi svolta, le “**famiglie di reato**” previste dal Decreto 231 **per le quali non si può escludere l'accadimento** sono:

- ✓ Reati contro la pubblica amministrazione;
- ✓ Reati societari;
- ✓ Reati di falso;
- ✓ Reati di criminalità organizzata
- ✓ Reati di market abuse;
- ✓ Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio;
- ✓ Reati di omicidio colposo e lesioni colpose, con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza su lavoro;
- ✓ Reati informatici;
- ✓ Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine;
- ✓ Reati tributari.

Per le **altre famiglie** di reati previste dal Decreto 231, stante l'attuale tipologia di attività della società, il rischio potenziale di accadimento è stato valutato “**inesistente**”.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE

Per la valutazione del rischio “inerente” è stata considerata, tenuto conto della struttura organizzativa della società, la sussistenza del rischio che un reato appartenente alle famiglie di reati previste dal Decreto 231 possa verificarsi.

E' stata espressa una valutazione riguardo alla sussistenza del rischio che il reato 231 possa verificarsi nella seguente scala di giudizio sul rischio: **Inesistente, Basso, Medio, Alto.**

Dalle analisi svolte, le “famiglie di reato” richiamate dal Decreto 231 per le quali non si può escludere l'accadimento, indicando il giudizio sul rischio, sono:

FAMIGLIE DI REATO	RISCHIO INERENTE	ATTIVITA' SENSIBILI
Reati contro la P.A.	MEDIO	Rapporti con Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Ministero del lavoro, ASL, INAIL, INPS, Tribunale, Autorità di vigilanza (Banca d'Italia, Consob, Garante della Privacy)
Reati di falso	BASSO	Ricezione e trasmissione Di banconote e di altri valori Soggetti a falsificazione
Reati societari	MEDIO	Redazione del bilancio e gestione della Contabilità, emissione di fatture, Comunicazioni alle Autorità di Vigilanza, Rapporti con i Revisori Contabili e con Altre Funzioni di Controllo

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE

FAMIGLIE DI REATO	RISCHIO INERENTE	ATTIVITA' SENSIBILI
Reati informatici	MEDIO	Gestione delle password, degli accessi Informatici, dei documenti su supporto informatico
Reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche, sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	MEDIO	Inosservanza delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Reati di ricettazione, riciclaggio, provenienza Illecita, autoriciclaggio	ALTO	Attività di offerta fuori sede svolta da promotori finanziari
Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine	BASSO	Utilizzo di risorse finanziarie aziendali per finanziarie attività terroristiche

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE

FAMIGLIE DI REATO	RISCHIO INERENTE	ATTIVITA' SENSIBILI
Reati di market abuse	MEDIO	Operazioni su strumenti finanziari
Reati Tributari	MEDIO	Adempimenti di natura contabile e fiscale, emissione di fatture
Reati di criminalità organizzata	BASSO	Utilizzo di risorse finanziarie aziendali per finanziarie attività terroristiche

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CONTROLLO

Per ciascuna famiglia di reati prevista dal Decreto 231 è stata espressa una **valutazione concernente il rischio che il sistema di controllo interno possa non essere in grado di impedire la commissione dei reati**

La valutazione è espressa secondo la seguente scala di giudizio sul rischio: **Inesistente, Basso, Medio, Alto**.

All'esito delle analisi effettuate e dei presidi in essere, è possibile rappresentare di seguito la **mappatura "rischio-reato"**:

REATI	INESISTENTE	BASSO	MEDIO	ALTO
Reati contro la pubblica amministrazione			■	
Reati societari			■	
Reati market abuse			■	
Reati di criminalità organizzata		■		
Reati di falso		■		
Reati contro l'industria ed il commercio	■			
Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine		■		
Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	■			

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CONTROLLO

REATI	INESISTENTE	BASSO	MEDIO	ALTO
Reati di criminalità organizzata transnazionale	■			
Reati contro la personalità individuale	■			
Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro			■	
Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio				■
Reati in materia di violazione del diritto di autore	■			
Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria	■			
Reati informatici			■	
Reati ambientali	■			
Reati di impiego di cittadini di Paesi terzi con soggiorno irregolare	■			
Reati di razzismo e xenofobia	■			

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CONTROLLO

REATI	INESISTENTE	BASSO	MEDIO	ALTO
Reati tributari			▪	
Mutilazione di organi genitali femminili	▪			
Contrabbando	▪			

DEFINIZIONE DEI PROTOCOLLI

Nello svolgimento del processo che ha portato all'identificazione e mappatura dei rischi sono state individuate le seguenti "famiglie di reato" previste dal Decreto 231 per le quali non si può escludere nello svolgimento delle attività della di Consultinvest Investimenti SIM S.p.A. l'accadimento di reati:

- ✓ Reati contro la pubblica amministrazione;
- ✓ Reati di market abuse;
- ✓ Reati societari;
- ✓ Reati di falso;
- ✓ Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio;
- ✓ Reati di omicidio colposo e lesioni colpose, con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza su lavoro;
- ✓ Reati informatici;
- ✓ Reati con finalità di terrorismo;
- ✓ Reati di criminalità organizzata;
- ✓ Reati tributari.

Per ciascuna delle famiglie di reati sopra indicate, la Società si impegna a svolgere un'attività di prevenzione prevista dal Decreto 231 definendo dei protocolli in cui sono specificati i principi generali di comportamento e le regole di condotta che i destinatari del Modello 231 impiegati in aree a rischio nello svolgimento di processi sensibili devono osservare al fine di prevenire la commissione dei reati.

DEFINIZIONE DEI PROTOCOLLI

Nello specifico, **all'interno di ciascun protocollo sarà riportato:**

- ❖ Descrizione dei reati oggetto del protocollo;
- ❖ Indicazione delle aree a rischio e dei processi sensibili in cui potrebbero essere commessi i reati oggetto del protocollo;
- ❖ Illustrazione di principi e regole di condotta che devono osservare i soggetti impiegati nelle aree a rischio che operano nello svolgimento di processi sensibili;
- ❖ Prescrizione di regole comportamentali e procedurali che esponenti aziendali, dirigenti, dipendenti collaboratori della società devono porre in essere per prevenire la commissione dei reati oggetto del protocollo.

DEFINIZIONE DEI PROTOCOLLI

La Società si impegna a definire un protocollo per ciascuna delle famiglie sopra indicate, pertanto saranno redatti i seguenti **n. 10 protocolli**:

Protocollo n. 1 - Reati contro la pubblica amministrazione;

Protocollo n. 2 - Reati di market abuse;

Protocollo n. 3 - Reati societari;

Protocollo n. 4 - Reati di falso

Protocollo n. 5 - Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro beni utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio;

Protocollo n. 6 - Reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza su lavoro;

Protocollo n. 7 - Reati informatici;

Protocollo n. 8 - Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;

Protocollo n. 9 – Reati di criminalità organizzata;

Protocollo n. 10 – Reati tributari.



PROTOCOLLI

PROTOCOLLO N. 1 - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

I Reati di cui al presente protocollo sono previsti dagli Artt. 24 e 25 del Decreto 231 ed hanno come presupposto fondamentale un rapporto con la Pubblica Amministrazione. Di seguito è fornita una descrizione dei reati.

	REATI	DESCRIZIONE REATO
Reati contro la Pubblica Amministrazione	<i>Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)</i>	Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
	<i>Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)</i>	Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art.640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

PROTOCOLLO N. 1 - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

	REATI	DESCRIZIONE REATO
Reati contro la Pubblica Amministrazione	<i>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)</i>	La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.
	<i>Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art 640-ter c.p.)</i>	Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

PROTOCOLLO N. 1 - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

	REATI	DESCRIZIONE REATO
Reati contro la Pubblica Amministrazione	<i>Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)</i>	Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00: se il fatto, è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare (...);
	<i>Concussione (art. 317 c.p.)</i>	Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
	<i>Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)</i>	Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

PROTOCOLLO N. 1 - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

	REATI	DESCRIZIONE REATO
Reati contro la Pubblica Amministrazione	<i>Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)</i>	Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.
	<i>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)</i>	Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.
	<i>Circostanze aggravanti (art. 319 - bis c.p.)</i>	La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 (sopra riportato) ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

PROTOCOLLO N. 1 - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

	REATI	DESCRIZIONE REATO
Reati contro la Pubblica Amministrazione	<i>Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)</i>	Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319.
	<i>Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)</i>	Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.(omissis comma 2).

PROTOCOLLO N. 1 - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

	REATI	DESCRIZIONE REATO
Reati contro la Pubblica Amministrazione	<i>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)</i>	Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.
	<i>Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)</i>	Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.
	<i>Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)</i>	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni."

PROTOCOLLO N. 1 - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

	REATI	DESCRIZIONE REATO
Reati contro la Pubblica Amministrazione	<i>Peculato</i> (art. 314 c.p.)	Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi
	<i>Peculato mediante profitto dell'errore altrui</i> (art. 316 c.p.)	Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per se' o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.
	<i>Abuso d'ufficio</i> (art. 323 c.p.)	Salvo che il fatto non costituisca un piu' grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

PROTOCOLLO N. 1 - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ATTIVITÀ SENSIBILI

In relazione ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione di cui agli Artt. 24 e 25 del Decreto 231, le attività della Società ritenute più sensibili sono:

1. Autorizzazioni, licenze, concessioni amministrative;
2. Gestione dei rapporti con le autorità giudiziarie, amministrative e di vigilanza;
3. Gestione del personale;
4. Adempimenti in materia fiscale.

Con riferimento ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, di seguito sono rappresentate le attività sensibili con indicazione degli organi sociali e delle unità organizzative e delle funzioni aziendali coinvolte.

PROTOCOLLO N. 1 - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. AUTORIZZAZIONI, LICENZE, CONCESSIONI AMMINISTRATIVE.

Tale ambito è caratterizzato da attività relative alla richiesta e alla gestione di autorizzazioni, licenze, concessioni amministrative.

Queste attività comportano l'istaurazione di contatti, anche per interposta persona, con funzionari pubblici, preposti all'istruttoria della pratica, al rilascio, rinnovo o modificazione di un provvedimento amministrativo e alla verifica di adempimenti in capo alla Società.

Nello svolgimento di tali attività potrebbero essere commessi nell'interesse della Società ad esempio: i reati di corruzione del funzionario pubblico coinvolto nella pratica amministrativa; corruzione di un funzionario delle autorità di vigilanza (Consob, Banca d'Italia) al fine di ottenere l'autorizzazione per lo svolgimento di servizi e attività di investimento, oppure la modifica del provvedimento autorizzativo già concesso; corruzione di un funzionario pubblico al fine di ottenere un provvedimento autorizzativo in materia di igiene sul lavoro, sicurezza, gestione dei rifiuti e tutela della privacy; invio di documentazione falsa alle amministrazioni locali o agli enti previdenziali per ottenere vantaggi per la Società.

Sono coinvolti nello svolgimento delle suddette attività sensibili i seguenti organi sociali, unità organizzative e funzioni aziendali:

- Consiglio di Amministrazione e Amministratore delegato per le deliberazioni in merito alla richiesta di autorizzazioni, licenze e/o concessioni amministrative;
- Funzione di Compliance e Funzione legale e societario per l'attività di consulenza svolta riguardo alla richiesta di autorizzazioni, licenze e/o concessioni amministrative;
- Funzione di Revisione Interna per le attività di controllo concernenti il rinnovo delle autorizzazioni, licenze e concessioni amministrative;
- Unità organizzativa Amministrazione relativamente alla richiesta di autorizzazioni o licenze e/o concessioni amministrative.

PROTOCOLLO N. 1 - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

2. GESTIONE DEI RAPPORTI CON LE AUTORITÀ GIUDIZIARIE, AMMINISTRATIVE E DI VIGILANZA.

In tale ambito rientrano le attività che comportano contatti, anche per interposta persona (es. legali o commercialisti della Società) con funzionari delle autorità di vigilanza, funzionari di Polizia, militari dei Carabinieri o della Guardia di Finanza, etc.

Nello svolgimento di tali attività potrebbero essere commessi a vantaggio della Società reati di corruzione, truffa aggravata ai danni dello Stato e frode informatica ai danni dello Stato. A titolo esemplificativo, la commissione di un reato può essere conseguente alla corruzione di un militare della Guardia di Finanza in sede di accertamento fiscale, direttamente o tramite un commercialista della Società, finalizzata ad ottenere un esito favorevole di un accertamento; alla corruzione di un funzionario della Consob o della Banca d'Italia, al fine di ottenere un trattamento favorevole per la Società nel corso di un procedimento sanzionatorio.

In relazione alle suddette attività sensibili si ritengono particolarmente coinvolti i seguenti organi sociali, unità organizzative e funzioni aziendali:

- Consiglio di Amministrazione, in merito alle deliberazioni assunte in relazione all'affidamento degli incarichi a dirigenti, dipendenti o collaboratori della Società, nonché ai rapporti intrattenuti dai Consiglieri di amministrazione con funzionari delle autorità di vigilanza, funzionari di Polizia, militari dei Carabinieri o della Guardia di Finanza, etc.;
- Funzioni di Compliance, Revisione Interna, Risk Management, Ufficio Legale e Societario riguardo alla gestione dei rapporti con consulenti e legali esterni e con le autorità di vigilanza, forze di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza etc.

[]
[SEP]

PROTOCOLLO N. 1 - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

3. GESTIONE DEL PERSONALE.

Nell'ambito della gestione del personale assumono particolare rilievo i rapporti con funzionari della Pubblica Amministrazione riguardo agli aspetti fiscali, previdenziali e infortunistici. Tra i reati che potrebbero essere commessi, a titolo esemplificativo, figurano il reato di corruzione, in caso di promessa di denaro o altra utilità al fine di ottenere favori in relazione agli adempimenti in materia previdenziale o infortunistica in capo alla Società, il reato di truffa ai danni dello Stato e frode informatica, in caso di induzione in errore della Pubblica Amministrazione attraverso accesso abusivo ad un sistema informatico e/o l'alterazione delle informazioni contenute in una banca dati in merito agli adempimenti in materia previdenziale e infortunistica in capo alla Società. In relazione alle suddette attività, si ritengono particolarmente coinvolti i seguenti organi sociali, unità organizzative e funzioni aziendali:

- Consiglio di Amministrazione e Amministratore delegato in merito alle deliberazioni assunte riguardo alla gestione degli aspetti relativi agli adempimenti fiscali, previdenziali e infortunistici;
- Funzione di Revisione Interna, in ordine alle attività di monitoraggio degli adempimenti fiscali, previdenziali e infortunistici;
- Unità organizzativa Amministrazione per quanto concerne gli aspetti relativi agli adempimenti fiscali, previdenziali e infortunistici.

PROTOCOLLO N. 1 - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

4. ADEMPIMENTI IN MATERIA FISCALE.

Tale ambito è caratterizzato dai rapporti con l'Agenzia delle Entrate per quanto attiene in particolare le dichiarazioni dei redditi e gli adempimenti in materia fiscale. Tra i reati che possono essere commessi, figurano il reato di corruzione, in caso di promessa o dazione di denaro o altra utilità al fine di ottenere agevolazioni riguardo agli adempimenti in materia fiscale in capo alla Società e il reato di truffa ai danni dello Stato e di frode informatica, in caso di induzione in errore della Pubblica Amministrazione mediante l'alterazione delle informazioni contenute in una banca dati o l'accesso abusivo ad un sistema informatico riguardo agli adempimenti in materia fiscale spettanti alla Società. Riguardo alle suddette attività sensibili, sono coinvolti i seguenti organi sociali, unità organizzative e funzioni aziendali:

- Consiglio di Amministrazione riguardo alle deliberazioni assunte relativamente ai rapporti con l'Agenzia delle Entrate per la presentazione delle dichiarazioni in materia fiscale e per altri adempimenti fiscali;
- Amministratore delegato per quanto concerne i rapporti intrattenuti con i Collaboratori in campo fiscale (es. commercialisti, consulenti fiscali) per la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi e altri adempimenti fiscali; ^[1]_{SEP}
- Unità organizzativa Amministrazione e Direzione del personale in merito ai rapporti con l'Agenzia delle Entrate per la presentazione delle dichiarazioni in materia fiscale, per la gestione di altri adempimenti fiscali.

PROTOCOLLO N. 1 - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

PRINCIPI E REGOLE DI CONDOTTA

I soggetti che svolgono attività sensibili nei rapporti con la Pubblica Amministrazione devono osservare, oltre alle regole di condotta contenute nel Codice di comportamento osservato dalla Società, i seguenti principi e regole di condotta:

- l'osservanza delle procedure e dei regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- i rapporti con funzionari della Pubblica Amministrazione devono essere instaurati sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- è vietato effettuare o promettere elargizioni in denaro o altre utilità (es. omaggi e regali) a funzionari pubblici;
- effettuare spese di rappresentanza ingiustificate a vantaggio di funzionari pubblici;
- promettere od offrire a funzionari della Pubblica Amministrazione o a loro parenti o affini la prestazione di consulenze e/o altri servizi che possano avvantaggiare gli stessi;
- ottenere informazioni e/o documenti riservati per i quali non si abbia un legittimo diritto di accesso oppure mediante procedure non consentite;
- alterare documenti, esibire dati falsi, sottrarre o omettere informazioni dovute, al fine di orientare a favore della Società procedimenti della Pubblica Amministrazione;
- riconoscere compensi a Collaboratori per lo svolgimento di pratiche scorrette nei rapporti con funzionari pubblici di cui trae vantaggio la Società;
- presentare dichiarazioni false, fuorvianti o incomplete ad uffici della Pubblica Amministrazione al fine di conseguire vantaggi per la Società.

A tutti coloro che intrattengono per conto della Società rapporti con uffici o funzionari della Pubblica Amministrazione deve essere formalmente conferito potere con apposita delega per gli esponenti, dirigenti e dipendenti della Società ovvero nel contratto che regola il rapporto con la Società per i Collaboratori.

Qualsiasi criticità sorta nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione deve essere prontamente comunicata per iscritto all'Organismo di Vigilanza.

PROTOCOLLO N. 1 - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

REGOLE COMPORTAMENTALI E PROCEDURALI

Gli esponenti aziendali, i dirigenti, i dipendenti e i collaboratori della Società devono osservare le seguenti regole comportamentali e procedurali per prevenire la commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione:

- i rapporti con uffici e funzionari della Pubblica Amministrazione devono essere gestiti procedendo alla nomina di un apposito responsabile che supervisioni ogni operazione o pluralità di operazioni poste in essere;
- gli accordi con i partner devono essere definiti per iscritto e con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso, con particolare riferimento alle condizioni economiche concordate e devono essere proposti, verificati o approvati specificamente da almeno due soggetti appartenenti alla Società;
- gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione di tutte le condizioni dell'accordo e del compenso pattuito e devono essere proposti o approvati da almeno due soggetti appartenenti a diversi organi sociali, unità organizzative o funzioni aziendali alla Società;
- nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti od in natura;
- le dichiarazioni rese ad uffici pubblici devono contenere solo elementi veritieri.

Coloro che svolgono funzioni di controllo, supervisione e monitoraggio sulle attività con la Pubblica Amministrazione devono porre particolare attenzione affinché siano osservate da parte dei soggetti incaricati al loro svolgimento le suddette regole comportamentali e procedurali e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

PROTOCOLLO N. 2 - REATI MARKET ABUSE

I Reati di cui al presente protocollo sono previsti dall'Art. 25-*sexies* del Decreto 231. Di seguito è fornita una descrizione dei reati.

	REATI	DESCRIZIONE REATO
Reati market abuse	<i>Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 t.u.f.)</i>	<p>1. E' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualita' di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attivita' lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:</p> <p>a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;</p> <p>b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'art. 11 Regolamento n. 596/2014 (UE);</p> <p>c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).</p> <p>2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attivita' delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.</p> <p>3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</p> <p>3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), ((numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni)), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.</p>

PROTOCOLLO N. 2 - REATI MARKET ABUSE

	REATI	DESCRIZIONE REATO
Reati market abuse	<i>Manipolazione del mercato (art. 185 t.u.f.)</i>	<p>1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.</p> <p>1-bis- Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n.596/2014.</p> <p>2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</p> <p>2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), ((numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni)).</p> <p>2-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche: a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a); b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito idonei a</p>

ATTIVITÀ SENSIBILI

In relazione ai reati di *market abuse* di cui all'Art. 25-*sexies* del Decreto 231, le attività della Società ritenute più sensibili sono:

1. Acquisto, vendita o compimento di operazioni per conto proprio o di terzi su strumenti finanziari utilizzando un'informazione privilegiata in proprio possesso;
2. Diffusione di notizie false, compimento di operazioni simulate o di altri artifici, messa in atto di condotte atte a provocare una sensibile alterazione del prezzo di uno strumento finanziario.

Con riferimento ai reati di *market abuse*, di seguito sono rappresentate le attività sensibili con indicazione degli organi sociali e delle unità organizzative e delle funzioni aziendali coinvolte.

1. ACQUISTO, VENDITA O COMPIMENTO DI OPERAZIONI PER CONTO PROPRIO O DI TERZI SU STRUMENTI FINANZIARI AVVALENDOSI DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE.

Tale ambito è costituito da attività poste in essere da chi, in ragione della sua qualità di membro del Consiglio di amministrazione o del Collegio Sindacale, o per l'esercizio di un'attività o di una funzione nell'ambito della Società acquista, vende o compie operazioni per conto proprio o di terzi su strumenti finanziari utilizzando un'informazione privilegiata in suo favore, oppure comunica ad altri al di fuori del normale esercizio dell'attività lavorativa l'informazione privilegiata posseduta ovvero raccomanda o induce altri al compimento di talune delle operazioni sopra indicate. Per informazione privilegiata si intende ogni informazione di carattere preciso che non è stata resa pubblica concernente uno strumento finanziario e che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sul prezzo di tale strumento finanziario. A titolo esemplificativo le notizie sulla struttura societaria e sull'azionariato a seguito di operazioni di fusione o di riorganizzazioni societarie, oppure dati previsionali e informazioni sugli investimenti, sui programmi aziendali di sviluppo, sugli obiettivi strategici, sugli utili o perdite su vicende giudiziarie in cui è coinvolta la società costituiscono delle informazioni privilegiate.

Con riferimento alle suddette attività sensibili, sono coinvolti i seguenti organi sociali, unità organizzative e funzioni aziendali:

- Consiglio di amministrazione, Collegio sindacale, Amministratore Delegato, dirigenti, dipendenti, collaboratori e promotori finanziari relativamente al possesso di informazioni rilevanti che possono avere influenza sul prezzo degli strumenti finanziari, nonché alle attività relative ad operazioni su strumenti finanziari, sia per conto della Società sia per conto dei clienti della Società.

2. DIFFUSIONE DI NOTIZIE FALSE, COMPIMENTO DI OPERAZIONI SIMULATE, ARTIFIZI E CONDOTTE ATTE A PROVOCARE UN'ALTERAZIONE DEL PREZZO DI UNO STRUMENTO FINANZIARIO.

Tale ambito è caratterizzato da attività costituite dalla diffusione di notizie non veritiere, dal compimento di operazioni simulate o dalla messa in atto di artifizi o condotte idonee a provocare un'alterazione del prezzo dello strumento finanziario interessato della notizia o dall'operazione. La condotta criminosa è anche costituita da chi, mediante mezzi di informazione, incluso internet, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti in merito allo strumento finanziario ovvero pone in essere operazioni o ordini di compravendita sullo strumento finanziario che forniscano o che siano idonee a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo dello strumento finanziario.

Riguardo alle suddette attività sensibili, sono coinvolti i seguenti organi sociali, unità organizzative e funzioni aziendali:

- Consiglio di amministrazione, Collegio sindacale, Amministratore delegato, dirigenti, dipendenti, collaboratori e promotori finanziari relativamente alla diffusione di informazioni false o al compimento di operazioni simulate, artifizi o altre condotte atte a determinare un'alterazione del prezzo di uno strumento finanziario.

PRINCIPI E REGOLE DI CONDOTTA

I soggetti che svolgono attività aziendali in cui possono incorrere nella commissione di reati di *market abuse* devono osservare, oltre alle regole di condotta contenute nel Codice di comportamento osservato dalla Società, i seguenti principi e regole di condotta:

- astenersi dal porre in essere operazioni simulate o condotte fraudolente idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo dello strumento finanziario;
- astenersi dal diffondere notizie false o non corrette atte a provocare una sensibile alterazione del prezzo dello strumento finanziario;
- è vietato utilizzare le informazioni privilegiate acquisite in funzione del ruolo ricoperto nella Società, dell'esercizio dell'attività lavorativa e professionale svolta nella Società per acquistare o vendere gli strumenti finanziari per trarne un beneficio conseguente alla disponibilità di tale informazione privilegiata;
- comunicare a terzi informazioni privilegiate in proprio possesso relative a strumenti finanziari o ad emittenti strumenti finanziari, quotati, comunque ottenute;
- partecipare a blog, gruppi di discussione aventi ad oggetto strumenti finanziari o emittenti strumenti finanziari di cui si è in possesso di informazioni privilegiate;
- comunicare o diffondere all'esterno analisi o valutazioni su uno strumento finanziario di cui si è in possesso di informazioni privilegiate;

PRINCIPI E REGOLE DI CONDOTTA *(segue)*

- consigliare ai clienti operazioni di investimento sulla base delle informazioni privilegiate in proprio possesso, ivi inclusi gli ordini impartiti o le operazioni disposte da altri clienti;
- discutere di informazioni privilegiate al telefono in luoghi pubblici ovvero in ufficio onde evitare che informazioni privilegiate possano essere ascoltate da estranei o comunque da soggetti non autorizzati a conoscere tali informazioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- comunicare qualsiasi informazione all'interno della Società senza il puntuale e metodico rispetto delle procedure sul trattamento delle informazioni privilegiate;
- lasciare documentazione contenente informazioni privilegiate in luoghi in cui potrebbe facilmente essere letta da persone che non sono autorizzate a conoscere tali informazioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- compiere operazioni di acquisto di vendita, o impartire ordini per l'acquisto o la vendita di uno strumento finanziario di cui si è in possesso di informazioni privilegiate.

REGOLE COMPORTAMENTALI E PROCEDURALI

Gli esponenti aziendali, i dirigenti, i dipendenti e i collaboratori della Società devono osservare le seguenti regole comportamentali e procedurali per prevenire la commissione dei reati di *market abuse*:

- il trattamento delle informazioni privilegiate deve avvenire nel rispetto delle procedure organizzative predisposte dalla Società in cui sono indicati i compiti e i ruoli dei soggetti responsabili della gestione di tali informazioni, le norme che regolano la diffusione delle medesime e le modalità che i responsabili sono tenuti a seguire per il loro trattamento e la loro pubblicazione;
- i documenti riguardanti le informazioni privilegiate o destinate a divenire privilegiate devono essere archiviati e conservati, a cura della funzione competente o del responsabile incaricato, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza dell'accesso ai documenti già archiviati; l'accesso ai documenti già archiviati deve essere sempre motivato e consentito solo alle persone autorizzate in base alle norme interne;
- siano identificate, all'interno della Società, le persone che dispongono di informazioni privilegiate o destinate a diventare privilegiate, nonché i criteri idonei a qualificare le informazioni come privilegiate o destinate a divenire tali;
- siano identificate le persone aventi accesso permanente alle informazioni privilegiate;
- sia assicurata la riservatezza delle informazioni privilegiate o destinate a diventare privilegiate, all'interno della Società, sia nel caso in cui l'informazione si trovi su supporto informatico sia che si trovi su supporto cartaceo;
- siano assicurate misure idonee ad evitare la comunicazione impropria e non autorizzata all'interno o all'esterno della Società delle informazioni privilegiate o destinate a diventare privilegiate.

PROTOCOLLO N. 3 - REATI SOCIETARI

I Reati di cui al presente protocollo sono previsti dall'Art. 25-ter del Decreto 231. Di seguito è fornita una descrizione dei reati.

	REATI	DESCRIZIONE REATO
Reati societari	<i>False comunicazioni sociali</i> (art. 2621 c.c.)	Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi
	<i>Fatti di lieve entità</i> (art. 2621-bis c.c.)	Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

PROTOCOLLO N. 3 - REATI SOCIETARI

	REATI	DESCRIZIONE REATO
Reati societari	<i>Non punibilità per particolare tenuità (art. 2621-ter c.c.)</i>	Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis.
	<i>False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)</i>	<p>Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.</p> <p>Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p>

PROTOCOLLO N. 3 - REATI SOCIETARI

	REATI	DESCRIZIONE REATO
Reati societari	<i>Impedito controllo (art. 2625 c.c.)</i>	<p>Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo (o di revisione) legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 €.</p> <p>Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.</p> <p>La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p>
	<i>Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)</i>	<p>Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</p>
	<i>Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.)</i>	<p>Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.</p> <p>La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.</p>

PROTOCOLLO N. 3 - REATI SOCIETARI

	REATI	DESCRIZIONE REATO
Reati societari	<i>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)</i>	<p>Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</p> <p>La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.</p> <p>Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.</p>
	<i>Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)</i>	<p>Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.</p>
	<i>Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis)</i>	<p>L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.</p>

PROTOCOLLO N. 3 - REATI SOCIETARI

	REATI	DESCRIZIONE REATO
Reati societari	<i>Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)</i>	Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
	<i>Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)</i>	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

PROTOCOLLO N. 3 - REATI SOCIETARI

	REATI	DESCRIZIONE REATO
Reati societari	<i>Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)</i>	Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela della persona offesa.
	<i>Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)</i>	I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
	<i>Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)</i>	Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé od altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
	<i>Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)</i>	Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

PROTOCOLLO N. 3 - REATI SOCIETARI

	REATI	DESCRIZIONE REATO
Reati societari	<i>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)</i>	<p>Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorchè oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p> <p>Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni.</p> <p>La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 5819. Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza</p>

ATTIVITÀ SENSIBILI

In relazione ai reati societari di cui all'Art. 25-ter del Decreto 231, le attività della Società ritenute più sensibili sono:

1. Attività relative alle comunicazioni sociali;
2. Diffusione di informazioni, voci e notizie suscettibili di provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Con riferimento ai reati societari, di seguito sono rappresentate le attività sensibili con indicazione degli organi sociali e delle unità organizzative e delle funzioni aziendali coinvolte.

1. ATTIVITÀ RELATIVE ALLE COMUNICAZIONI SOCIALI.

In tale ambito rientrano le attività concernenti le comunicazioni sociali e la predisposizione delle comunicazioni sociali, quali la redazione di prospetti e documenti informativi per il mercato (soci, fornitori, creditori, obbligazionisti etc.) o per le Autorità di vigilanza. Si può incorrere nella commissione di reati societari anche nello svolgimento dei rapporti con le Autorità di vigilanza con riguardo al corretto adempimento degli obblighi di informazione, oppure ponendo ostacolo alle attività di vigilanza.

Con riguardo alle suddette attività sensibili, sono coinvolti i seguenti organi sociali, unità organizzative e funzioni aziendali:

- Consiglio di Amministrazione e Amministratore delegato in relazione alla predisposizione e alla approvazione dei prospetti e documenti informativi da pubblicare e adempimento di obblighi informativi previsti dalla normativa o richiesti dalle Autorità di vigilanza;
- Funzione di Compliance, per ciò che riguarda il supporto consultivo alla predisposizione di prospetti e documenti informativi da pubblicare e al monitoraggio dell'adempimento degli obblighi informativi previsti dalla normativa;
- Unità organizzative Amministrazione e Legale e Societario generali qualora siano coinvolte nella predisposizione dei prospetti e dei documenti informativi da pubblicare.

2. DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI, VOCI E NOTIZIE SUSCETTIBILI DI PROVOCARE UNA SENSIBILE ALTERAZIONE DEL PREZZO DI STRUMENTI FINANZIARI.

Tale ambito è costituito dalle attività poste in essere da esponenti aziendali, dirigenti, dipendenti, collaboratori e promotori finanziari mediante le quali sono diffuse, con qualsiasi mezzo, informazioni, voci e notizie in grado di provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari. A titolo esemplificativo, i promotori finanziari nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti potrebbero fornire ai clienti informazioni o notizie al fine di indurli all'acquisto o alla vendita di strumenti finanziari con conseguenti incidenze sul prezzo degli strumenti finanziari. Il compimento delle suddette attività comporta la commissione di reato di aggio.

Con riferimento alle suddette attività sensibili, sono particolarmente coinvolti i seguenti organi sociali, unità organizzative e funzioni aziendali:

- Consiglio di amministrazione e Amministratore delegato, in relazione alle comunicazioni di informazioni al pubblico con particolare riferimento a quelle che possono avere influenza sul prezzo degli strumenti finanziari;
- Funzione di Compliance, per ciò che concerne il supporto consultivo nell'ambito della comunicazione di informazioni al pubblico;
- Promotori finanziari per ciò che riguarda informazioni e notizie fornite ai clienti nell'ambito dello svolgimento del servizio di consulenza in materia di investimenti.
- Unità organizzative di Direzione Consulenza/Prodotti e Legale e Societario qualora siano coinvolte nella comunicazione di informazioni al pubblico.

PRINCIPI E REGOLE DI CONDOTTA

I soggetti che svolgono attività aziendali in cui possono incorrere nella commissione di reati societari devono osservare, oltre alle regole di condotta contenute nel Codice di comportamento osservato dalla Società, i seguenti principi e regole di condotta:

- effettuare con correttezza e buona fede e nel rispetto dei termini stabiliti tutte le comunicazioni previste dalla legge e dalle Autorità di Vigilanza;
- garantire il rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla pubblicazione di comunicazioni sociali, al fine di fornire informazioni e dati veritieri e corretti;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e di agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- non elargire o promettere denaro od altra utilità ad amministratori, dirigenti e, dipendenti incaricati di predisporre documenti informativi;
- astenersi dal diffondere informazioni, dati e notizie false o non corrette, idonee a determinare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannevole suscettibili di determinare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari;

PRINCIPI E REGOLE DI CONDOTTA *(segue)*

- non porre alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza esercitate dalle Autorità di vigilanza;
- tenere comportamenti che impediscano o che ostacolino, mediante lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione legale da parte del Collegio sindacale o della società di revisione.

REGOLE COMPORTAMENTALI E PROCEDURALI

Gli esponenti aziendali, i dirigenti, i dipendenti e i collaboratori della Società devono osservare le seguenti regole comportamentali e procedurali per prevenire la commissione dei reati societari:

- le comunicazioni sociali devono essere predisposte e pubblicate in osservanza di specifiche procedure aziendali;
- le procedure aziendali concernenti la predisposizione e la pubblicazione delle comunicazioni sociali stabiliscono le informazioni, i dati e le notizie che ciascun esponente aziendale, responsabile di unità organizzativa/funzione devono fornire, i criteri di elaborazione di tali informazioni, dati e notizie, la tempistica di consegna degli stessi nonché i loro destinatari;
- la trasmissione di informazioni, dati e notizie deve avvenire attraverso sistemi informatici, tali da consentire la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema. Analogamente i processi di trasmissione basati su supporti cartacei devono garantire la tracciabilità e l'identificazione dei responsabili.

PROTOCOLLO N. 4 - REATI DI FALSO

I Reati di cui al presente protocollo sono previsti dall'Art. 25-bis del Decreto 231. Di seguito è fornita una descrizione dei reati.

	REATI	DESCRIZIONE REATO
Reati di falso	<i>Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)</i>	E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00: 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate. La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità. quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni. La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.
	<i>Alterazione di monete (art. 454. c.p.)</i>	Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.
	<i>Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)</i>	Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle Pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.
	<i>Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)</i>	Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.

PROTOCOLLO N. 4 - REATI DI FALSO

	REATI	DESCRIZIONE REATO
Reati di falso	<i>Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art 459 c.p.)</i>	Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.
	<i>Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)</i>	Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309,00 a € 1.032,00.
	<i>Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)</i>	Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.
	<i>Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464, comma 1, c.p.)</i>	Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516.
	<i>Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464, comma 2, c.p.)</i>	Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

PROTOCOLLO N. 4 - REATI DI FALSO

	REATI	DESCRIZIONE REATO
Reati di falso	<i>Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali e contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni</i> <i>art. 473 c.p.</i>	<p>Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.</p> <p>Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</p>
	<i>Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi</i> <i>(art. 474 c.p.)</i>	<p>Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.</p> <p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</p>

ATTIVITÀ SENSIBILI

In relazione ai reati di falso di cui all'Art. 25-*bis* del Decreto 231, le attività della Società ritenute più sensibili rientrano nel seguente ambito:

1. Gestione di monete, banconote e altri valori.

Con riferimento ai reati di falso, di seguito sono rappresentate le attività sensibili con indicazione degli organi sociali e delle unità organizzative e delle funzioni aziendali coinvolte.

1. GESTIONE DI MONETE, BANCONOTE E ALTRI VALORI.

In tale ambito le attività in cui si possano configurare i maggiori rischi in relazione alla commissione dei reati di falso sono costituite da operazioni di gestione e la trattazione di valori di qualsiasi natura con particolare riferimento a banconote, monete, valori di bollo aventi corso legale nello stato italiano e all'estero. Tali attività si esplicano principalmente nella gestione della cassa per effettuare spese societari di importo non rilevante poiché per spese ingenti il trasferimento dell'importo avviene mediante trasferimenti bancari e nell'utilizzo di marche da bollo da applicare sulla documentazione utilizzata generalmente per espletare pratiche burocratiche.

Si rileva inoltre che l'operatività del promotore finanziario difficilmente può incorrere nella commissione di reati di falsi, poiché è previsto che la regolazione degli importi tra promotore finanziario e cliente non può aver luogo tramite il trasferimento di monete e banconote, e qualora sia effettuato tramite titoli di credito quali assegni, occorre rilevare che la falsificazione dei titoli di credito non rientra nei reati di falso previsti dal Decreto 231.

Con riferimento alle suddette attività sensibili, sono particolarmente coinvolte le seguenti unità organizzative:

- Unità organizzativa Amministrazione a cui è demandata la gestione della piccola cassa, ossia la gestione di denaro e monete per spese di importo non rilevante;
- Unità organizzativa Servizi generali a cui sono attribuiti compiti di segreteria per l'espletamento di pratiche burocratiche in cui è possibile l'utilizzo di valori bollati.

PRINCIPI E REGOLE DI CONDOTTA

I soggetti che svolgono attività aziendali in cui possono incorrere nella commissione di reati di falso devono osservare, oltre alle regole di condotta contenute nel Codice di comportamento osservato dalla Società, i seguenti principi e regole di condotta:

- mettere in circolazione, anche avvalendosi di terzi, monete, banconote e valori bollati falsi;
- contravvenire alle disposizioni normative in materia di ritiro dalla circolazione e trasmissione alla Banca d'Italia delle banconote denominate in euro sospette di falsità.
- qualora si abbiano dei dubbi sulla legittimità di una banconota ricevuta in buona fede questa non deve essere messa di nuovo in circolazione, poiché tale comportamento costituisce reato ma in tal caso occorre consegnarla al Responsabile dell'unità organizzativa di appartenenza che provvederà a trasmetterla alla filiale della Banca d'Italia territorialmente competente;

REGOLE COMPORTAMENTALI E PROCEDURALI

Gli esponenti aziendali, i dirigenti, i dipendenti e i collaboratori della Società devono osservare le seguenti regole comportamentali e procedurali per prevenire la commissione dei reati di falso:

- qualora le movimentazioni in denaro effettuate dall'unità organizzativa che svolge attività sensibili ad incorrere in reati di falso, sono numerose e avvengono con banconote di medio-grande taglio (banconote da Euro 50, 100, 200, 500), al fine per prevenire la ricezione di banconote false si può dotare l'unità organizzativa di apposite apparecchiature elettroniche atte a verificare l'autenticità delle banconote;
- in presenza di banconote sospette di falsità, il dipendente della società è tenuto a non metterle in circolazione e a consegnarle senza indugio al Responsabile della propria unità organizzativa; il quale provvederà tempestivamente al successivo inoltro alla filiale territoriale della Banca d'Italia competente;
- i destinatari del Modello 231 sono tenuti, nella gestione dei valori, a rispettare le istruzioni operative per la gestione, il ritiro e la trasmissione alla Banca d'Italia di banconote sospette di falsità previste dalle disposizioni di legge.

PROTOCOLLO N. 5 - REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO IMPIEGO DI DENARO BENI UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO

I Reati di cui al presente protocollo sono previsti dall'Art. 25-*octies* del Decreto 231. Di seguito è fornita una descrizione dei reati.

REATI	DESCRIZIONE REATO
Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro beni utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio	<p style="text-align: center;"><i>Ricettazione</i> (art. 648 c.p.)</p> <p>Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516,00 a € 10.329,00.</p> <p>La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'art. 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n.7-bis).</p> <p>La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 516,00 se il fatto è di particolare tenuità.^[1]Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.</p>
	<p style="text-align: center;"><i>Riciclaggio</i> (art. 648-bis c.p.)</p> <p>Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.^[1]La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</p> <p>La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>
	<p style="text-align: center;"><i>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</i> (art. 648-ter c.p.)</p> <p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.</p> <p>La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.^[1]Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>

PROTOCOLLO N. 5 - REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO IMPIEGO DI DENARO BENI UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO

	REATI	DESCRIZIONE REATO
Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro beni utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio	<i>Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)</i>	<p>Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.^[1] Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</p> <p>Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.^[1] Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità sono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.</p> <p>La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.^[1] La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.^[1] Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>

PROTOCOLLO N. 5 - REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO IMPIEGO DI DENARO BENI UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO

ATTIVITÀ SENSIBILI

In relazione ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio di cui all'art. 25-*octies* del Decreto 231, le attività della Società ritenute più sensibili sono:

1. Attività per la fornitura e l'approvvigionamento di beni e servizi.

Con riferimento ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, di seguito sono rappresentate le attività sensibili con indicazione degli organi sociali e delle unità organizzative e delle funzioni aziendali coinvolte.

PROTOCOLLO N. 5 - REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO IMPIEGO DI DENARO BENI UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA,

1. ATTIVITA' PER LA FORNITURA E L'APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI.

In tale ambito rientrano tutte le attività in cui la Società instauri con soggetti terzi (es. clienti, consulenti, collaboratori, fornitori) un rapporto continuativo per cui sorgano obblighi specifici di identificazione e adeguata verifica da effettuare in osservanza delle disposizioni di legge in materia di antiriciclaggio. A titolo esemplificativo, rientrano in queste attività sia la prestazione dei servizi e attività di investimento a cui la Società è stata autorizzata dalle Autorità di vigilanza sia l'approvvigionamento di beni e servizi presso consulenti esterni e fornitori.

Con riferimento alle suddette attività sensibili, sono particolarmente coinvolti i seguenti organi sociali, unità organizzative e funzioni aziendali:

- Consiglio di Amministrazione e Amministratore delegato con riferimento alle decisioni assunte in relazione all'instaurazione di rapporti contrattuali con soggetti terzi.
- Funzione di Compliance e AML, per ciò che riguarda il supporto consultivo prestato con riferimento all'instaurazione di nuovi rapporti con soggetti terzi e all'attività di controllo concernente il rispetto della procedura aziendale in materia di antiriciclaggio.
- Unità organizzative e Promotori finanziari che instaurano rapporti contrattuali con soggetti terzi con riguardo all'attività di identificazione e adeguata verifica di tali soggetti terzi e alla segnalazione di eventuali operazioni sospette.

PROTOCOLLO N. 5 - REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO IMPIEGO DI DENARO BENI UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO

PRINCIPI E REGOLE DI CONDOTTA

I soggetti che svolgono attività aziendali in cui possono incorrere nella commissione di reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, devono osservare, oltre alle regole di condotte contenute nel Codice di comportamento adottato dalla Società, i seguenti principi e regole di condotta:

- tenere un comportamento corretto e trasparente in osservanza delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate all'attività di identificazione e adeguata verifica di soggetti terzi con cui si instaurano rapporti contrattuali;
- astenersi dal tenere comportamenti tali da cui può derivare la commissione di reati di ricettazione, riciclaggio nonché autoriciclaggio;
- effettuare un costante monitoraggio sulla legalità dei flussi finanziari aziendali;
- Valutare l'attendibilità dei soggetti terzi con modalità che consentano di verificarne l'onorabilità e la correttezza professionale in un'ottica di prevenzione dei reati di cui al presente protocollo;
- non intrattenere rapporti affaristici con soggetti terzi (sia persone fisiche che giuridiche) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della legalità;
- non utilizzare strumenti o modalità illegali per il compimento di operazioni di trasferimento di importi di denaro rilevanti;
- Segnalare le operazioni sospette riguardanti attività di riciclaggio all'Unità per Informazione Finanziaria (UIF);
- Assicurare un'adeguata formazione dei dirigenti, dipendenti e promotori finanziari in materia di antiriciclaggio.

PROTOCOLLO N. 5 - REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO IMPIEGO DI DENARO BENI UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA,

REGOLE COMPORTAMENTALI E PROCEDURALI

Gli esponenti aziendali, i dirigenti, i dipendenti e i collaboratori della Società devono osservare le seguenti regole comportamentali e procedurali per prevenire la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio:

- raccogliere e conservare in un dossier, creato su supporto informatico o cartaceo, le informazioni concernenti i soggetti terzi con cui si instaurano rapporti contrattuali;
- effettuare prima della sottoscrizione del contratto delle indagini preliminari per verificare che non vi siano carichi pendenti o procedimenti penali a carico dei soggetti terzi con cui si instaurano rapporti contrattuali;
- non procedere con all'accensione del rapporto qualora il soggetto terzo con cui si instaura un rapporto contrattuale si rifiuta, o non è in grado, di fornire le informazioni richieste per l'identificazione e la procedura di adeguata verifica;
- valutare le informazioni fornite dai soggetti terzi e determinare un profilo di rischio riciclaggio relativo a ciascuno di essi;
- procedere alla valutazione e all'aggiornamento del profilo di rischio del soggetto terzo per tutta la durata del rapporto contrattuale,
- avvalersi di appositi sistemi informatici adottati dalla Società al fine di svolgere efficacemente una costante attività di monitoraggio dei soggetti terzi e per individuare eventuali operazioni sospette;
- informare dell'adozione e mettere a disposizione dei soggetti terzi con cui si instaura il rapporto contrattuale il Codice di comportamento adottato dalla Società e inserire nei contratti stipulati con i soggetti terzi una specifica clausola con la quale gli stessi dichiarano di conoscere il Codice di comportamento e di impegnarsi a rispettarlo.

PROTOCOLLO N. 6 - REATI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SU LAVORO

I Reati di cui al presente protocollo sono previsti dall'Art. 25-septies del Decreto 231. Di seguito è fornita una descrizione dei reati.

	REATI	DESCRIZIONE REATO
Reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza su lavoro	<i>Omicidio colposo (art. 589 c.p.)</i>	Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. ^[1] Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. ^[1] Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commessa aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.
	<i>Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)</i>	Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. ^[1] Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. ^[1] Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. ^[1] Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

PROTOCOLLO N. 6 - REATI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SU LAVORO

ATTIVITÀ SENSIBILI

In relazione ai reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza su lavoro di cui all'art. 25-*septies* del Decreto 231, le attività della Società ritenute più sensibili sono:

1. determinazione delle procedure interne e attribuzione di responsabilità in tema di salute e sicurezza sul lavoro, individuazione dei pericoli all'interno della sede della Società e valutazione dei rischi.

Con riferimento ai reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza su lavoro , di seguito sono rappresentate le attività sensibili con indicazione degli organi sociali e delle unità organizzative e delle funzioni aziendali coinvolte.

PROTOCOLLO N. 6 - REATI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SU LAVORO

1. DETERMINAZIONE DELLE PROCEDURE INTERNE E ATTRIBUZIONE DI RESPONSABILITÀ IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO, INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI ALL'INTERNO DELLA SEDE DELLA SOCIETÀ E VALUTAZIONE DEI RISCHI.

Le attività sensibili nello svolgimento delle quali si può incorrere in reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza su lavoro sono costituite innanzitutto dall'attribuzione di responsabilità, compiti e dalla determinazione delle procedure interne in tema di salute e sicurezza sul lavoro atte a garantire un corretto svolgimento di tutti gli adempimenti disposti dal D. Lgs. n. 81/2008 (di seguito "Decreto Sicurezza"), dalla normativa primaria e secondaria ad esso collegata, nonché dalle attività di individuazione dei pericoli all'interno della sede della Società e dalla valutazione dei rischi formalizzati principalmente con la stesura del "Documento di Valutazione dei Rischi".

Con riferimento alle suddette attività sensibili, sono particolarmente coinvolti i seguenti organi sociali, unità organizzative e funzioni aziendali:

- Consiglio di Amministrazione, con riferimento all'approvazione delle procedure interne e all'attribuzione di responsabilità in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
- Amministratore delegato in qualità di "datore di lavoro" della Società secondo la definizione di cui al Decreto Sicurezza e in relazione all'adempimento di tutti i compiti non delegabili a lui attribuiti dal suddetto decreto (es. attività di valutazione dei rischi e predisposizione del relativo "Documento di Valutazione dei Rischi");

PROTOCOLLO N. 6 - REATI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SU LAVORO

- Unità organizzativa Organizzazione per ciò che riguarda il supporto consultivo prestato per la predisposizione della procedura in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
- Dirigenti e dipendenti della Società con particolare con riferimento ai soggetti incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo, di salvataggio, di primo soccorso e di gestione delle emergenze.

PROTOCOLLO N. 6 - REATI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SU LAVORO

PRINCIPI E REGOLE DI CONDOTTA

I soggetti che svolgono attività aziendali in cui possono incorrere nella commissione di reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza su lavoro devono osservare, oltre alle regole di condotte contenute nel Codice di comportamento osservato dalla Società, i seguenti principi e regole di condotta:

- contribuire, insieme al datore di lavoro e ai soggetti incaricati dell'attuazione delle misure in tema di salute e sicurezza sul lavoro, all'adempimento di tutti gli obblighi previsti dal Decreto Sicurezza e dalla normativa primaria e secondaria ad esso collegata;
- osservare ai fini della protezione collettiva ed individuale le disposizioni e le istruzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro impartite dal datore di lavoro o da soggetti incaricati dell'attuazione delle misure in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
- utilizzare correttamente computer e ogni altro dispositivo elettronico, macchinari, apparecchiature, utensili e altre attrezzature di lavoro, nonché gli eventuali dispositivi di sicurezza;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro e ai soggetti incaricati dell'attuazione delle misure in tema di salute e sicurezza sul lavoro eventuali situazioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, e in caso di urgenza adoperarsi, qualora vi siano i presupposti, per eliminare o ridurre tali pericoli;
- non rimuovere nè modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni che possano compromettere la sicurezza propria o di altre persone.

PROTOCOLLO N. 6 - REATI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SU LAVORO

REGOLE COMPORTAMENTALI E PROCEDURALI

Gli esponenti aziendali, i dirigenti, i dipendenti e i collaboratori della Società devono osservare le seguenti regole comportamentali e procedurali per prevenire la commissione dei reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza su lavoro:

- effettuare annualmente un aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi mediante una nuova valutazione dei rischi in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
- effettuare controlli periodici degli standard tecnico-strutturali relativi a computer, dispositivi elettronici, macchinari, apparecchiature, utensili e altre attrezzature di lavoro, predisponendo eventuali misure di prevenzione e protezione conseguenti ai controlli effettuati;
- controllare che le misure di prevenzione e protezione programmate siano attuate, assicurando il monitoraggio delle situazioni di rischi e dell'avanzamento dei programmi di intervento previsti dal Documento di Valutazione dei Rischi;
- dare la possibilità ai soggetti incaricati dell'attuazione delle misure in tema di salute e sicurezza sul lavoro di accedere alla documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative e di chiedere informazioni a riguardo;
- far sottoporre gli ambienti di lavoro a controlli e valutazioni da parte di tecnici e altri soggetti con adeguate competenze tecnica per accertare la loro idoneità nel rispetto delle norme di legge in materia di salute e sicurezza su lavoro.

PROTOCOLLO N. 7 – REATI INFORMATICI

I Reati di cui al presente protocollo sono previsti dall'Art. 24-bis del Decreto 231. Di seguito è fornita una descrizione dei reati.

	REATI	DESCRIZIONE REATO
Reati informatici	<i>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)</i>	Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.
	<i>Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)</i>	Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 617-quater.

PROTOCOLLO N. 7 – REATI INFORMATICI

	REATI	DESCRIZIONE REATO
Reati informatici	<i>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 - quater c.p.)</i>	<p>Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; - da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; - da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
	<i>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)</i>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.</p>

PROTOCOLLO N. 7 – REATI INFORMATICI

	REATI	DESCRIZIONE REATO
Reati informatici	<i>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)</i>	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. ^[L] Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.
	<i>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)</i>	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. ^[L] Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

PROTOCOLLO N. 7 – REATI INFORMATICI

	REATI	DESCRIZIONE REATO
Reati informatici	<i>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)</i>	Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. ^[1] Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.
	<i>Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)</i>	Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa a euro 5.164. ^[1] La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'Art. 617-quater.
	<i>Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)</i>	Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

PROTOCOLLO N. 7 – REATI INFORMATICI

	REATI	DESCRIZIONE REATO
Reati informatici	<i>Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)</i>	Se alcuna delle falsità previste nel presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.
	<i>Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)</i>	Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

ATTIVITÀ SENSIBILI

In relazione ai reati informatici di cui all'Art. 24-*bis* del Decreto 231, le attività della Società ritenute più sensibili sono:

1. Utilizzo e gestione della rete informatica (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire, interrompere comunicazioni informatiche telematiche, danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, danneggiamento di informazioni, dati, programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità, detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico).

Con riferimento ai reati informatici, di seguito sono rappresentate le attività sensibili con indicazione degli organi sociali e delle unità organizzative e delle funzioni aziendali coinvolte.

UTILIZZO E GESTIONE DELLA RETE INFORMATICA

In tale ambito le attività sensibili dallo svolgimento delle quali si può incorrere nei reati informatici previsti dal Decreto 231, sono riconducibili ad azioni svolte da esponenti aziendali, dirigenti, dipendenti collaboratori e promotori finanziari nell'utilizzo della rete aziendale, del servizio di posta elettronica e dell'accesso ad Internet e da interventi sulla rete informatica da parte del soggetto incaricato dalla Società della sua gestione.

Con riferimento alle suddette attività sensibili, sono particolarmente coinvolti i seguenti organi sociali, unità organizzative e funzioni aziendali:

- Consiglio di Amministrazione e Amministratore delegato con riguardo a eventuali ordini impartiti ai dirigenti, dipendenti, collaboratori e promotori finanziari finalizzati all'utilizzo della rete internet (es. modalità di consultazione di documenti, dati e informazioni concernenti la Società presenti all'interno della rete informatica aziendale) e all'instaurazione di rapporti contrattuali con soggetti terzi che operano nel settore dei servizi informatici per lo svolgimento di attività sui sistemi informatici aziendali e sulla rete informatica aziendale;
- Unità organizzativa Sistemi/Sviluppo/IT con riferimento alle attività svolte sui sistemi informatici aziendali e sulla rete informatica aziendale e a tutti i dipendenti della Società per quanto riguarda l'utilizzo improprio/fraudolento del sistema informatico societario.

PRINCIPI E REGOLE DI CONDOTTA

I soggetti che svolgono attività aziendali in cui possono incorrere nella commissione di reati societari devono osservare, oltre alle regole di condotte contenute nel Codice di comportamento osservato dalla Società, i seguenti principi e regole di condotta:

- utilizzare i sistemi informatici e la rete informatica della Società per finalità non riconducibili alle mansioni assegnate o per lo svolgimento di attività che non rientrano nell'operatività eseguita per conto della Società;
- osservare le modalità stabilite dalla Società per l'utilizzo dei sistemi informativi e della rete informatica;
- utilizzare personalmente le credenziali (user id e password) per accedere ai sistemi informatici e alla rete informatica evitando di comunicarle a soggetti terzi;
- accedere ai sistemi informatici e alla rete informatica con credenziali diverse da quelle assegnate;
- lasciare il proprio personal computer sbloccato o incustodito;
- porre in essere condotte finalizzate all'accesso a sistemi informativi altrui con l'obiettivo di acquisire abusivamente informazioni contenute nei suddetti sistemi informativi, danneggiare, distruggere dati e documenti contenuti nei sistemi informativi oppure procedere alla diffusione degli stessi;
- porre in essere condotte miranti alla distruzione o all'alterazione di dati, informazioni e documenti della Società contenuti nei sistemi informativi;
- utilizzare o installare software diversi da quelli autorizzati e predisposti nei sistemi informativi della Società;
- aggirare o tentare di aggirare i meccanismi di sicurezza aziendali (es. antivirus, firewall, proxy server).

REGOLE COMPORTAMENTALI E PROCEDURALI

Gli esponenti aziendali, i dirigenti, i dipendenti e i collaboratori della Società devono osservare le seguenti regole comportamentali e procedurali per prevenire la commissione dei reati informatici:

- utilizzare i sistemi informatici e le reti informatiche nel rispetto delle procedure aziendali;
- navigare in Internet e utilizzare la posta elettronica attraverso i sistemi informativi aziendali in osservanza delle regole stabilite dalla Società;
- modificare periodicamente (es. ogni 60 giorni) le credenziali di accesso ai sistemi informatici e alle reti informatiche;
- non consentire l'utilizzo dei computer aziendali collegati ai sistemi informatici e alle reti informatiche della Società a persone estranee al contesto societario;
- far rispettare ai soggetti terzi con i quali la Società ha instaurato un rapporto contrattuale per lo svolgimento di attività di networking, gestione applicativi, gestione sistemi hardware, i principi e le regole di condotta stabiliti dalla Società al fine di tutelare la sicurezza di dati, informazioni e documenti della Società;
- disporre controlli periodici sui sistemi informatici e sulle reti informatiche al fine di individuare comportamenti anomali nel rispetto dello Statuto dei Lavoratori, degli accordi sindacali in vigore e della normativa sulla privacy.

PROTOCOLLO N. 8 – REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

I Reati di cui al presente protocollo sono previsti dall'Art. 25-*quater* del Decreto 231. Di seguito è fornita una descrizione dei reati.

	REATI	DESCRIZIONE REATO
Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	<i>Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico</i> (Art. 270-bis c.p.)	Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

PROTOCOLLO N. 8 – REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

ATTIVITÀ SENSIBILI

In relazione ai reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico di cui all'Art. 25-*quater* del Decreto 231, le attività della Società ritenute più sensibili sono:

1. Attività per la fornitura e l'approvvigionamento di beni e servizi.

Con riferimento ai reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico , di seguito sono rappresentate le attività sensibili con indicazione degli organi sociali e delle unità organizzative e delle funzioni aziendali coinvolte.

PROTOCOLLO N. 8 – REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

ATTIVITA' PER LA FORNITURA E L'APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI

In tale ambito rientrano tutte le attività in cui la Società instauri rapporti con soggetti terzi (es. clienti, consulenti, collaboratori, fornitori) che – direttamente o indirettamente – potrebbero perseguire finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. A titolo esemplificativo, rientrano in queste attività, sia lo svolgimento dei servizi e attività di investimento a cui la Società è stata autorizzata dalle Autorità di vigilanza che potrebbero agevolare il reperimento e/o l'incremento o la conservazione delle risorse economiche a disposizione dei suddetti soggetti terzi, sia l'approvvigionamento di beni e servizi presso consulenti esterni e fornitori. In quest'ultimo caso il rischio di reato è astrattamente configurabile in relazione all'affidamento di contratti di consulenza o fornitura a soggetti terzi che - direttamente o indirettamente – potrebbero perseguire finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Con riferimento alle suddette attività sensibili, sono particolarmente coinvolti i seguenti organi sociali, unità organizzative e funzioni aziendali:

- Consiglio di Amministrazione e Amministratore delegato con riferimento alle decisioni assunte in relazione all'instaurazione di rapporti contrattuali con soggetti terzi:
- Funzione di Compliance e AML, per ciò che riguarda il supporto consultivo prestato con riferimento all'instaurazione di nuovi rapporti con soggetti terzi e all'attività di controllo concernente il rispetto della procedura in materia di antiriciclaggio;
- Unità organizzative e Promotori finanziari che instaurano rapporti contrattuali con soggetti terzi con riguardo all'osservanza della procedura in materia di antiriciclaggio e alla segnalazione di eventuali operazioni sospette.

PROTOCOLLO N. 8 – REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

REGOLE COMPORTAMENTALI E PROCEDURALI

Gli esponenti aziendali, i dirigenti, i dipendenti e i collaboratori della società devono osservare le seguenti regole comportamentali e procedurali per prevenire la commissione dei reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico:

- avvalersi di sistemi informatici per la rilevazione e l'immediata segnalazione di operazioni ritenute anomale per tipologia, oggetto, frequenza o dimensioni;
- non instaurare rapporti con persone fisiche e persone giuridiche residenti o aventi la propria sede in un Paese inserito nelle liste dei Paesi Non Cooperativi (NCCT) pubblicate dal FATF – GAFI;
- non ricevere finanziamenti da individui, società od organizzazioni sospettate di svolgere attività terroristiche o sovversive dell'ordine pubblico;
- non effettuare elargizioni in denaro a individui, società od organizzazioni anche solo sospettate di svolgere attività terroristiche o sovversive dell'ordine pubblico.

PROTOCOLLO N. 9 – REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

I Reati di cui al presente protocollo sono previsti dall'Art. 24 ter del Decreto 231. Di seguito è fornita una descrizione dei reati.

	REATI	DESCRIZIONE REATO
Reati di criminalità organizzata	<i>Associazione per delinquere</i> (Art.416 c.p.)	<p>1.Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.</p> <p>2.Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>3.I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.</p> <p>4.Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.</p> <p>5.La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p> <p>6.Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> <p>7.Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.</p>

PROTOCOLLO N. 9 – REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

I Reati di cui al presente protocollo sono previsti dall'Art. 24 ter del Decreto 231. Di seguito è fornita una descrizione dei reati.

	REATI	DESCRIZIONE REATO
Reati di criminalità organizzata	<i>Associazioni di tipo mafioso anche straniere</i> (Art.416 bis c.p.)	Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli

ATTIVITÀ SENSIBILI

In relazione ai reati criminalità organizzata di cui all'Art. 24 ter del Decreto 231, le attività della Società ritenute più sensibili sono:

1. Attività per la fornitura e l'approvvigionamento di beni e servizi.

Con riferimento ai reati di criminalità organizzata, di seguito sono rappresentate le attività sensibili con indicazione degli organi sociali e delle unità organizzative e delle funzioni aziendali coinvolte.

ATTIVITA' PER LA FORNITURA E L'APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI

In tale ambito rientrano tutte le attività in cui la Società instauri rapporti con soggetti terzi (es. clienti, consulenti, collaboratori, fornitori) che – direttamente o indirettamente – potrebbero appartenere ad associazioni per delinquere semplici o di stampo mafioso. A titolo esemplificativo, rientrano in queste attività, sia lo svolgimento dei servizi e attività di investimento a cui la Società è stata autorizzata dalle Autorità di vigilanza che potrebbero agevolare il reperimento e/o l'incremento o la conservazione delle risorse economiche a disposizione dei suddetti soggetti terzi, sia l'approvvigionamento di beni e servizi presso consulenti esterni e fornitori. In quest'ultimo caso il rischio di reato è astrattamente configurabile in relazione all'affidamento di contratti di consulenza o fornitura a soggetti terzi che - direttamente o indirettamente – potrebbero appartenere ad associazioni per delinquere semplici o di stampo mafioso.

Con riferimento alle suddette attività sensibili, sono particolarmente coinvolti i seguenti organi sociali, unità organizzative e funzioni aziendali:

- Consiglio di Amministrazione e Amministratore delegato con riferimento alle decisioni assunte in relazione all'instaurazione di rapporti contrattuali con soggetti terzi:
- Funzione di Compliance e AML, per ciò che riguarda il supporto consultivo prestato con riferimento all'instaurazione di nuovi rapporti con soggetti terzi e all'attività di controllo concernente il rispetto della procedura in materia di antiriciclaggio;
- Unità organizzative e Promotori finanziari che instaurano rapporti contrattuali con soggetti terzi con riguardo all'osservanza della procedura in materia di antiriciclaggio e alla segnalazione di eventuali operazioni sospette.

PRINCIPI E REGOLE DI CONDOTTA

I soggetti che svolgono attività aziendali in cui possono incorrere nella commissione di reati di criminalità organizzata devono osservare, oltre alle regole di condotte contenute nel Codice di comportamento osservato dalla Società, i seguenti principi e regole di condotta:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da incorrere in fattispecie previste dai Reati di criminalità organizzata;
- osservare le norme di legge e le procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di soggetti terzi (es. clienti, consulenti, fornitori);
- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali;
- avvisare il proprio Responsabile di unità organizzativa/funzione prima di effettuare operazioni con soggetti terzi (sia persone fisiche che giuridiche) ritenuti «a rischio»;
- astenersi dall'effettuare operazioni che possano presentare carattere anomalo per tipologia;
- non effettuare prestazioni in favore di clienti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- non riconoscere compensi in favore di consulenti, collaboratori e fornitori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere.

REGOLE COMPORTAMENTALI E PROCEDURALI

Gli esponenti aziendali, i dirigenti, i dipendenti e i collaboratori della società devono osservare le seguenti regole comportamentali e procedurali per prevenire la commissione dei reati di criminalità organizzata:

- avvalersi di sistemi informatici per la rilevazione e l'immediata segnalazione di operazioni ritenute anomale per tipologia, oggetto, frequenza o dimensioni;
- non instaurare rapporti con persone fisiche e persone giuridiche ritenute «a rischio»;
- non ricevere finanziamenti da individui, società od organizzazioni sospettate di svolgere attività connesse ad associazioni a delinquere;
- non effettuare elargizioni in denaro a individui, società od organizzazioni anche solo sospettate di svolgere attività di natura criminale.

PROTOCOLLO N. 10 – REATI TRIBUTARI

	REATI	DESCRIZIONE REATO
	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)	È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.
	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)	Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero

PROTOCOLLO N. 10 – REATI TRIBUTARI

	REATI	DESCRIZIONE REATO
Reati Tributari	<i>Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)</i>	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.
	<i>Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)</i>	1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. 2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
		.

PROTOCOLLO N. 10 – REATI TRIBUTARI

	REATI	DESCRIZIONE REATO
Reati Tributari	<i>Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]</i>	Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

PROTOCOLLO N. 10 – REATI TRIBUTARI

	REATI	DESCRIZIONE REATO
Reati Tributari	<i>Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]</i>	È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto .
	<i>Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]</i>	E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. 2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

ATTIVITÀ SENSIBILI

In relazione ai reati tributari di cui all'art. 25 quinquiesdecies del Decreto 231, le attività della Società ritenute più sensibili sono:

1. Adempimenti in materia fiscale;
2. Acquisti di beni e servizi e affidamento incarichi di consulenza;
3. Contabilità e redazione del bilancio.

Con riferimento ai reati tributari, di seguito sono rappresentate le attività sensibili con indicazione degli organi sociali e delle unità organizzative e delle funzioni aziendali coinvolte.

. ADEMPIMENTI IN MATERIA FISCALE.

Tale ambito è caratterizzato dai rapporti con l’Agenzia delle Entrate per quanto attiene in particolare le dichiarazioni dei redditi e gli adempimenti in materia fiscale.

Riguardo alle suddette attività sensibili, sono coinvolti i seguenti organi sociali, unità organizzative e funzioni aziendali:

- Consiglio di Amministrazione riguardo alle deliberazioni assunte relativamente ai rapporti con l’Agenzia delle Entrate per la presentazione delle dichiarazioni in materia fiscale e per altri adempimenti fiscali;
- Amministratore delegato per quanto concerne i rapporti intrattenuti con i Collaboratori in campo fiscale (es. commercialisti, consulenti fiscali) per la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi e altri adempimenti fiscali;
- Unità organizzativa Amministrazione e Direzione del personale in merito ai rapporti con l’Agenzia delle Entrate per la presentazione delle dichiarazioni in materia fiscale, per la gestione di altri adempimenti fiscali.

ATTIVITA' PER LA FORNITURA E L'APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI

In tale ambito rientrano tutte le attività relative al processo legato all'approvvigionamento di beni e servizi e, nello specifico, dalla valutazione del fornitore fino al pagamento e contabilizzazione della fattura. A titolo esemplificativo, rientrano in queste attività, la valutazione del fornitore, il pagamento delle fatture emesse all'esito dell'acquisto del bene e/o del servizio richiesto e la contabilizzazione delle stesse.

Con riferimento alle suddette attività sensibili, sono particolarmente coinvolti i seguenti organi sociali, unità organizzative e funzioni aziendali:

- Consiglio di Amministrazione e Amministratore delegato con riferimento alle decisioni assunte in relazione alla gestione e alla formalizzazione dei rapporti contrattuali con soggetti terzi;
- Unità organizzativa Amministrazione e Direzione del personale in merito ai rapporti con l'Agenzia delle Entrate;
- Unità organizzative e Promotori finanziari che instaurano rapporti contrattuali con soggetti terzi con riguardo all'osservanza degli adempimenti in materia fiscale previsti dalla legge.

CONTABILITA E REDAZIONE DEL BILANCIO

In tale ambito rientrano le attività concernenti le rilevazioni, le registrazioni e le rappresentazioni delle attività d'impresa nei bilanci e nelle comunicazioni sociali.

Con riguardo alle suddette attività sensibili, sono coinvolti i seguenti organi sociali, unità organizzative e funzioni aziendali:

- Consiglio di Amministrazione e Amministratore delegato in relazione alla predisposizione e alla approvazione dei prospetti e documenti informativi da pubblicare e all'assolvimento di obblighi informativi previsti dalla normativa o richiesti dalle Autorità;
- Funzione di Compliance, per ciò che riguarda il supporto consultivo alla predisposizione di prospetti e documenti informativi da pubblicare e al monitoraggio dell'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa;
- Unità organizzative Amministrazione e Legale e Societario generali qualora siano coinvolte nella predisposizione dei prospetti e dei documenti informativi da pubblicare.

PRINCIPI E REGOLE DI CONDOTTA

I soggetti che svolgono attività aziendali in cui possono incorrere nella commissione di reati tributari devono osservare, oltre alle regole di condotte contenute nel Codice di comportamento osservato dalla Società, i seguenti principi e regole di condotta:

- non porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare reati tributari(art. 25-quinquiesdecies del d.lgs. 231/2001);
- non effettuare pagamenti a soggetti terzi non compresi nel rapporto contrattuale intercorrente tra la Società e la controparte titolare del contratto;
- non effettuare qualunque tipo di pagamento nell'interesse della Società in mancanza di adeguata documentazione di supporto;
- effettuare con correttezza e buona fede e nel rispetto dei termini stabiliti, tutti gli adempimenti di natura fiscale previsti dalla legge;
- garantire il rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate al corretto adempimento degli obblighi di natura fiscale imposti dalla legge.

REGOLE COMPORTAMENTALI E PROCEDURALI

Gli esponenti aziendali, i dirigenti, i dipendenti e i collaboratori della società devono osservare le seguenti regole comportamentali e procedurali per prevenire la commissione dei reati tributari:

- emettere e registrare fatture relative a prestazioni che in realtà, in tutto o in parte, la Società non ha mai effettuato e/o ricevuto;
- utilizzare le fatture di cui al punto precedente nelle dichiarazioni relative a imposte al fine di far figurare elementi passivi fittizi;
- occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari della Società;
- indicare elementi attivi per un ammontare superiore/inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi (e.g., costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura superiore/inferiore a quella reale) facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l'accertamento;
- omettere la comunicazione di dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

INDICE PARTE SPECIALE

ANALISI DEI RISCHI

Informazioni preliminari pag. 35

Identificazione e mappatura dei rischi pag. 36

Valutazione del rischio potenziale pag. 41

Valutazione del rischio inerente pag. 42

Valutazione del rischio di controllo pag. 44

Definizione dei protocolli pag. 46

PROTOCOLLI

Protocollo n. 1 – Reati contro la Pubblica Amministrazione
pag. 53

Protocollo n. 2 – Reati di Market Abuse pag. 67

Protocollo n. 3 - Reati di societari pag. 75

Protocollo n. 3 - Reati di falso pag. 88

Protocollo n. 5 - Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro
beni utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio pag. 95

Protocollo n. 6 - Reati commessi con violazione delle norme sulla
tutela della salute e sicurezza su lavoro pag.101

Protocollo n. 7 - Reati informatici pag. 107

Protocollo n. 8 – Reati con finalità di terrorismo pag. 116

Protocollo n. 9 – Reati di Criminalità Organizzata pag. 120

Protocollo n.10 – Reati Tributari pag. 126